

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

404^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 20487	* GARAVELLI	Pag. 20491
CORTE COSTITUZIONALE		GATTO Simone	20490
Trasmissione di sentenze	20489	* MORLINO	20489, 20491
DISEGNI DI LEGGE		NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i>	
Annunzio di presentazione	20487	<i>foreste</i>	20491
Approvazione da parte di Commissioni per-		PIERACCINI	20490
manenti	20488	SPAGNOLLI	20491
Deferimento a Commissione permanente in		TERRACINI	20490
sede referente	20487	* VALORI	20490
Deferimento a Commissioni permanenti in		Verifica del numero legale	20491
sede deliberante di disegni di legge già		Votazione nominale simultanea	20492
deferiti alle stesse Commissioni in sede		Sul disegno di legge n. 37-313/B:	
referente	20488	PRESIDENTE	20493
Richiesta e approvazione di procedura ur-		MORLINO	20493
gentissima per il disegno di legge n. 37-		Trasmissione dalla Camera dei deputati	20487
313/B:			
PRESIDENTE	20489	Discussione e approvazione:	
FINIZZI	20489	« Nuova disciplina dell'affitto dei fondi ru-	
FRANZA	20491	stici » (37 e 313-B), d'iniziativa del sena-	
		tore De Marzi e di altri senatori; del se-	

natore Cipolla e di altri senatori (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*):

PRESIDENTE	Pag. 20564, 20565
BRUGGER	20557
* BUFALINI	20569
FILETTI	20550, 20567
FINIZZI	20564, 20565, 20569
MORLINO, <i>relatore</i>	20547 e <i>passim</i>
NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	20560 e <i>passim</i>
PREMOLI	20553
SALARI, <i>relatore</i>	20550, 20560
VERONESI	20565
Votazione per appello nominale	20566

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	20570, 20571
--------------------	--------------

REGOLAMENTO DEL SENATO

Seguito della discussione di nuovo progetto:

PRESIDENTE	Pag. 20503 e <i>passim</i>
ALBARELLO	20504
BARRA	20545
* CIFARELLI	20521, 20523, 20536
DINDO	20503, 20505
FRANZA	20497 e <i>passim</i>
GRONCHI, <i>relatore</i>	20498 e <i>passim</i>
PIRASTU	20504 e <i>passim</i>
TRABUCCHI	20497 e <i>passim</i>
VARALDO	20515

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ballesi per giorni 4, Bernani per giorni 4, Coppo per giorni 4, De Luca per giorni 4, De Matteis per giorni 4, Di Grazia per giorni 4, Gatti Caporaso Elena per giorni 1, Santero per giorni 4, Spasari per giorni 4, Spigaroli per giorni 4, Tessitori per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica » (1520);

Deputato **SERVADEI.** — « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (1521).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SPAGNOLLI, TRABUCCHI, BARTOLOMEI, BERLANDA, BRUGGER, BURTULO, DALVIT, LUCCHI, MONTINI, PELIZZO, SEGNANA, TESSITORI e VOLGGER. — « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (1522).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FILETTI. — « Ripristino di agevolazioni fiscali per le case di abitazione e le aree destinate alla costruzione edilizia » (1495), previo parere della 7^a Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni » (1507).

Annuncio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica » (1487), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1092), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico infine che è stato deferito in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) il disegno di legge: INDELLI. — « Modifica dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 605, recante riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio » (868), già deferito a detta Commissione in sede referente, al fine di permettere che venga esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1194 concernente la stessa materia.

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di oggi, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (1248);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista "Baracca" ed area di mq. 800 dell'ex caserma "Generale Villata") con l'area di mq. 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista "Fabio Filzi", di proprietà del comune di Milano » (260);

CASSIANI ed altri. — « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della "Provincia di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi", l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma "Domenico Moro" in Cosenza » (735);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Contributo al Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio", con sede in Vicenza » (140-B);

SPIGAROLI ed altri. — « Abrogazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e nuove disposizioni in materia di concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria » (1377), con il seguente nuovo titolo: « Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario »;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

SALARI ed altri. — « Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante una etichetta di composizione e di manutenzione » (539) e DOSI ed altri. — « Denominazioni ed etichettaggio dei prodotti tessili » (608), *in un testo unificato e col seguente titolo*: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili ».

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 2 febbraio 1971, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 446 del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine maggiore di cinque giorni per preparare la difesa (Sentenza n. 11) (*Doc. VII, n. 106*);

dei commi primo, secondo e quinto dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente « modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura »), nonché del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte « ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale » (Sentenza n. 12) (*Documento VII, n. 107*);

dell'articolo 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta (Sentenza n. 14) (*Documento VII, n. 108*).

I predetti documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 37-313-B

M O R L I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M O R L I N O . Onorevole Presidente, stamane le Commissioni riunite giustizia e agricoltura hanno concluso l'esame (trasferito, a seguito di una richiesta avanzata a norma di Regolamento, dalla sede deliberante in sede referente) del disegno di legge numero 37-313-B concernente la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici. Concludendo l'esame, la Commissione, a larga maggioranza, aveva già espresso l'opinione che si addivenisse in Aula alla discussione con procedura urgentissima. In questo stesso spirito, insieme ad altri dieci colleghi, ai sensi del Regolamento, chiediamo all'onorevole Presidente e all'Assemblea di concedere la procedura urgentissima per l'immediata discussione in Aula del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Morlino, Salari, Coppola, Torelli, De Vito, Tiberi, Scardaccione, Spagnoli, Pieraccini, Albertini e Catellani è stata presentata richiesta scritta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 37-313-B. Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi permetterei di rivolgere un cortese invito perchè la richiesta di procedura urgentissima testè avanzata venga ritirata in quanto ritengo, dal momento che l'articolo 30 del disegno di legge stabilisce che le sue norme hanno efficacia retroattiva, che su un piano di contenuti un esame

condotto in modo se non normale quanto meno urgente non dovrebbe in alcun caso costituire un pregiudizio per le persone che sono interessate a questo provvedimento, dato che esso sul piano sostanziale della vita del Paese costituisce un fatto di notevolissima importanza che non sfugge a nessun parlamentare, addirittura viene a creare un'isola d'ombra, un'isola di oscurantismo nello scacchiere dei vari settori economici del Paese. Cosicché un dibattito approfondito, un dibattito che permetta ad ognuno di noi non solo di approfondire la portata del provvedimento e di conoscerlo in tutta la sua dimensione ma soprattutto permetta al popolo intero di percepire, conoscere ed apprezzare la volontà legislativa di ogni partito politico, io sono di sommo avviso che non potrà che essere proficuo e per noi stessi nell'esercizio del nostro potere legislativo e soprattutto perchè l'intero Paese conosca quali siano gli effettivi indirizzi seguiti dalle diverse parti politiche. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Sono io che invito, non siete voi!

Come vedete, oltre la preoccupazione ho l'ansietà, il desiderio che il Paese apprenda nell'esatta portata quali sono le precise volontà legislative in materia di agricoltura in Italia, quell'agricoltura per la quale spesso ci chiediamo perchè mai è l'ultima, la malata, la più misera tra le attività economiche del Paese. Sono queste le leggi che affossano l'agricoltura e la riducono sempre più in miseria. Ed è per questi motivi, che io ritengo oltremodo importanti, che, nel caso di rifiuto, chiedo che venga verificato il numero legale ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento. Grazie, signor Presidente.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, con tutto il rispetto per il collega che ha testè parlato credo che si possa dire che se dell'oscurantismo o della oscurità sussiste in questo momento è in relazione alla sua conoscenza della procedura che è stata proposta, la quale non chiude in alcun modo la

discussione in Aula ma la lascia ampia, aperta ad ogni possibilità di intervento (*interruzione del senatore Finizzi*); ciò che essa sottrae eventualmente, non alla popolazione ma a noi, che tuttavia non ne sentiamo il bisogno perchè da oltre un anno approfondiamo la materia, sarebbe semmai la relazione scritta. Controbattuta così la sola argomentazione con la quale il nostro collega si è opposto alla proposta dell'urgentissima, dichiaro naturalmente che a detta proposta io e il mio Gruppo siamo favorevoli.

VALORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VALORI. Il nostro Gruppo è a favore della procedura urgentissima poichè si tratta di materia che il Senato ha avuto già modo di esaminare e che è stata altresì esaminata dalla Camera dei deputati. Non esiste quindi nessun motivo per prolungare la discussione ed il cammino di una legge come questa, la cui urgenza realmente è richiesta da larghi strati di contadini italiani.

PIERACCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Anche il Gruppo del Partito socialista italiano è favorevole alla procedura urgentissima che è stata richiesta dalla Commissione e ribadisce che non c'è nessuna volontà di strozzare una discussione che del resto è ormai da moltissimo tempo dinanzi al Parlamento, e i cui termini sono chiari a tutti. Gli oppositori avranno tutto il tempo e tutta la possibilità di manifestare ancora, come essi ritengono necessario, il loro punto di vista.

GATTO SIMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO SIMONE. Il Gruppo della sinistra indipendente ha già votato a favore del provvedimento di legge nella stesura in

cui fu approvato dal Senato e ritiene che, anche con le modifiche apportate dalla Camera, questo provvedimento, tanto atteso dal mondo contadino, debba essere votato al più presto e nella forma in cui l'ha licenziato la Camera dei deputati.

G A R A V E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G A R A V E L L I . Il Gruppo del Partito socialista unitario aderisce alla richiesta formulata per la discussione con la procedura urgentissima di questo disegno di legge, ritenendo che la procedura stessa non costituisca alcun fatto negativo rispetto al fine di un proficuo ed ampio dibattito, nel quale possano emergere i veri motivi della validità di questa legge.

S P A G N O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Il Gruppo della Democrazia cristiana aderisce alla richiesta della procedura urgentissima così come è stata formulata.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Il Movimento sociale italiano è contro la procedura richiesta perchè trattasi di procedura eccezionale la quale, a norma di Regolamento, dovrebbe investire materie diverse da quella in discussione.

Infatti i fatti agrari rientrano nel normale complesso normativo che decide delle sorti dell'agricoltura e potrebbero avere un maggiore spazio di meditazione; potrebbe benissimo essere trattata, tale materia, con il metodo normale e con la procedura normale. Voteremo quindi contro la richiesta.

P R E S I D E N T E . Senatore Morlino, insiste nella sua richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 37-313-B?

* M O R L I N O . Insisto in quanto, come l'onorevole collega ricorderà, abbiamo dedicato numerose sedute a questa materia, nelle quali, inoltre, si è avuto modo di replicare alle sue osservazioni, che hanno rappresentato un intenso contributo critico al dibattito sulla legge.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo si associa alla richiesta del senatore Morlino poichè ritiene che si tratti di una materia già abbondantemente dibattuta e la cui regolamentazione è urgente.

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Bosso, Bonaldi, Chiariello, Balbo, Premoli, Perri, Germanò, Bergamasco, Filetti e Finizzi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto il senatore Segretario a procedere all'appello nominale.

Voce dalla sinistra. Perchè non si ricorre al procedimento elettronico?

P R E S I D E N T E . Non essendo trascorsi i prescritti venti minuti di intervallo dal preavviso per il ricorso al procedimento elettronico, non possiamo procedere alla verifica mediante il procedimento elettronico stesso.

A R N O N E , *Segretario, fa l'appello nominale.*

Sono presenti i senatori:

Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonicelli, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Balbo, Baldini, Banfi, Bardi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Bene-

detti, Bergamasco, Berlanda, Bernardinetti, Bertola, Bertone, Bloise, Boano, Bolettieri, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caron, Carucci, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Chiariello, Chiaromonte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efsio, Crollalanza, Cuccu,

Dalvit, D'Angelosante, De Dominicis, De Falco, Del Pace, De Marsanich, De Marzi, De Vito, Di Benedetto, Dindo, Di Vittorio Berti Baldina, Dosi,

Fabbrini, Fabretti, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fermariello, Ferrari, Ferri, Fioletti, Finizzi, Florena, Follieri, Formica, Fortunati, Fossa, Franza, Fusi,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Giraud, Grimaldi, Gronchi, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

La Rosa, Li Causi, Limoni, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Mammucari, Mancini, Manenti, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzaroli, Mazzoli, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nenni, Niccoli,

Orlandi, Orlando, Ossicini,

Papa, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Perri, Perrino, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar,

Raia, Renda, Ricci, Righetti, Robba, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Scardaccione, Schiavone, Scipioni, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Signorello, Smurra, Soliano, Spagnolli, Spataro, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauo, Tiberi, Togni, Tolley, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tropeano, Turchi,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Vignolo,

Zannier, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Ballesì, Bermani, Coppo, De Luca, De Matteis, De Zan, Di Grazia, Fenoaltea, Gatti Caporaso Elena, Lisi, Merzagora, Pala, Santero, Spasari, Spigaroli, Tessitori.

P R E S I D E N T E . Il Senato è in numero legale.

Votazione nominale simultanea per l'adozione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 37-313-B.

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla votazione sulla richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 37-313-B, per la cui approvazione occorre, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Avverto che si effettuerà la votazione nominale simultanea con procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la votazione.

Invito pertanto i senatori ad inserire le tessere di identificazione nella fessura del fotolettore. Ricordo che il voto si esprime premendo uno dei tre pulsanti posti all'interno del seggio: quello a sinistra per l'astensione, quello al centro per il voto favorevole e quello a destra per il voto contrario.

(Segue la votazione).

C'è nessun altro senatore che deve ancora votare?

Dichiaro chiusa la votazione.

Hanno votato sì i senatori:

Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albani, Albertini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonicelli, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Banfi, Bardi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benedetti, Berlanda, Bertola, Bertone, Bloise, Bo, Boano, Bolettieri, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Brambilla, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Calamandrei, Caleffi, Caron, Carucci, Casiani, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Chiaromonte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efsio, Cuccu,

D'Angelosante, De Dominicis, De Falco, Del Nero, Del Pace, De Marzi, De Vito, Di Vittorio Berti Baldina, Dosi,

Fabbrini, Fabretti, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fermariello, Ferrari, Ferri, Florenza, Follieri, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Garavelli, Gatto Simone, Gianquinto, Giardina, Girauda, Gronchi, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

La Penna, La Rosa, Li Causi, Li Vigni, Lo Giudice, Lucchi, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Mammucari, Mancini, Manenti, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Morlino,

Naldini, Nenni, Niccoli,

Oliva, Orlandi, Orlando, Ossicini,

Papa, Pegoraro, Pellicanò, Perna, Perrino, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar,

Raia, Renda, Ricci, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Scardaccione, Schiavone, Semá, Signorello, Soliano, Spagnolli, Spataro,

Tanga, Tedesco Giglia, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Valori, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Vignolo,

Zonca, Zuccalà, Zugno,

Hanno votato no i senatori:

Balbo, Bergamasco, Brugger,

Chiariello, Crollalanza,

Dalvit, De Marsanich,

Filetti, Finizzi,

Germanò, Grimaldi,

Perri,

Robba,

Segnana,
Tanucci Nannini.

Si è astenuto il senatore:

Genco.

Sono in congedo i senatori:

Balesi, Bermanni, Coppo, De Luca, De Matteis, De Zan, Di Grazia, Fenoaltea, Gatti Caporaso Elena, Lisi, Merzagora, Pala, Santero, Spasari, Spigaroli, Tessitori.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione nominale simultanea sulla richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 37-313-B:

Senatori votanti	193
Maggioranza dei due terzi	129
Favorevoli	177
Contrari	15
Astenuti	1

Il Senato approva.

Sul disegno di legge n. 37-313-B

P R E S I D E N T E . Informo che la Camera dei deputati ha ufficialmente comunicato in data odierna che nel testo del messaggio trasmesso al Senato concernente il disegno di legge n. 37-313-B, all'articolo 30, per un errore di stampa, figura due volte l'annata agraria 1969-70 anzichè quella 1970-1971. Domando alla Commissione se ha provveduto in conseguenza per detta rettifica.

M O R L I N O . Assicuro che la Commissione, nell'esaminare il provvedimento, ha tenuto conto di tale rettifica in quanto ne era già a conoscenza.

P R E S I D E N T E . Avverto che procederemo ora al seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato, già all'ordine del giorno, e che alle ore

19,30 si inizierà a discutere il disegno di legge n. 37-313-B, per il quale è stata approvata testè la procedura urgentissima.

Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (Doc. II n. 4)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato.

Proseguiamo nell'esame dei singoli articoli. Si dia lettura dell'articolo 62.

A R N O N E , Segretario:

CAPO VIII

**DELLA POLIZIA DEL SENATO
E DELLE TRIBUNE**

Art. 62.

Richiamo all'ordine.

Se un Senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

Il Senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazione al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

P R E S I D E N T E . Al titolo del capo VIII, che inizia con l'articolo 62, la Giunta ha proposto di premettere alle parole: « Della polizia del Senato e delle tribune », le altre: « Dell'ordine delle sedute ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 62. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 63. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 63.

*Censura - Esclusione dall'Aula -
Interdizione a partecipare ai lavori.*

Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano per la censura e per l'esclusione dall'Aula le disposizioni del secondo comma dell'articolo 62.

Ove un Senatore non ottemperi all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta, dando disposizioni ai Questori per l'esecuzione dell'ordine stesso.

Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di Presidenza — integrato ai sensi dell'articolo 12 — di deliberare, nei confronti del Senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Senatore può fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio stesso. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza per le sanzioni di cui ai commi precedenti.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

*All'ultimo comma sostituire le parole:
« il Presidente può egualmente investire del*

caso il Consiglio di Presidenza per le sanzioni di cui ai commi precedenti », *con le altre*: « il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti ».

63.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 63 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E, *Segretario*:

Art. 64.

Tumulto in Aula.

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già deliberato di tenere seduta.

(È approvato).

Art. 65.

Polizia del Senato.

I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, assistito dai Questori, che danno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

(È approvato).

Art. 66.

Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune.

Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

L'ammissione alle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente e dai Questori.

(È approvato).

Art. 67.

Polizia delle tribune.

Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune devono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa accertare l'autore del disordine.

Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente, munite di regolare biglietto di entrata.

(È approvato).

Art. 68.

Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente.

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

(È approvato).

CAPO IX

DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 69.

Presentazione - Stampa e distribuzione dei disegni di legge.

I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza; quelli approvati dalla Camera dei deputati sono da questa trasmessi al Senato.

Tutti i disegni di legge sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

(È approvato).

Art. 70.

Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari.

All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tut-

ti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante viene preso in esame dalla Commissione entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 49.

(È approvato).

Art. 71.

Trasmissione dei disegni di legge approvati alla Camera dei deputati o al Governo - Termine di promulgazione.

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

Se i disegni di legge votati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato di norma discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salvo la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera.

Per ragioni d'urgenza il Senato, ai sensi dell'articolo 73, comma secondo, della Costituzione, può stabilire nel disegno di legge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un termine ridotto per la promulgazione.

(È approvato).

Art. 72.

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che ri-

producano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

(È approvato).

Art. 73.

Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura - Disegni di legge di iniziativa popolare.

Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducono l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti Senatori possono richiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

L'Assemblea delibera sulle singole richieste, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 100.

Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per l'approvazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al secondo comma dell'articolo 100.

Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo al proprio ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo

sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento 73.2, tendente a sopprimere l'intero articolo.

F R A N Z A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al terzo comma sopprimere, in fine, le parole: « con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti degli emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al secondo comma dell'articolo 100 ».

73.1

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Penso che la mia illustrazione avrà il risultato che hanno avuto le illustrazioni di altri miei emendamenti...

P R E S I D E N T E . Non tutte, senatore Trabucchi.

T R A B U C C H I . Non ne dubito, d'altra pare mi è doveroso segnalare la cosa.

In questo articolo si fa l'ipotesi del Senato che si sia rinnovato; evidentemente ne faranno dunque parte anche dei senatori di nuova elezione i quali si troveranno di fronte ad un disegno di legge già approvato

dal Senato disciolto perchè ha finito regolarmente il periodo del suo lavoro. In questo caso si dice che adottando la procedura d'urgenza si potrà ammettere che vengano fatte soltanto delle dichiarazioni di voto.

Sembra a me invece che non si possa togliere preventivamente ai parlamentari, con un Regolamento che il Senato si dà, la possibilità, soprattutto a quelli per i quali la materia è nuova, di dire serenamente la loro opinione e di discutere sul disegno di legge come fosse nuovo. Da questo punto di vista mi pare che si vada ad incidere, sia pure lievissimamente, nella materia costituzionale nella quale è stabilito che tutti i parlamentari hanno pieno diritto d'intervenire e che il Parlamento nella sua totalità, così come risulta formato dalle elezioni, rappresenta tutto il popolo italiano. Se noi diciamo che in un determinato caso, sia pure perchè c'è stato un precedente legislativo, viene limitata la possibilità del diritto di voto, mi pare che andiamo un pochino più in là del contenuto naturale di un regolamento.

Ecco perchè, pur pensando a quale potrà essere il risultato di questo mio modesto intervento, insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. In relazione alla cosiddetta continuità legislativa, di cui l'emendamento si occupa, il progetto prevede una disciplina che si limita ad abbreviare l'iter dei disegni di legge già approvati dal solo Senato nella precedente legislatura o la cui discussione sia stata esaurita in Commissione in sede referente: è parso alla Giunta che ciò costituisse una utile innovazione invocata anche dalla pubblica opinione. L'emendamento mira a sopprimere tale abbreviazione, ma se scomparisse anche questo unico privilegio concesso ai disegni di legge già approvati, tanto varrebbe eliminare l'intero articolo. Non posso quindi esprimere che parere contrario.

Vorrei aggiungere poi, per rispondere ad una osservazione del senatore Trabucchi, che, circa l'adozione della procedura abbreviata, una esposizione del proprio pensiero è resa possibile al parlamentare dal richiamo all'articolo 100, sia pure nella forma di dichiarazione di voto; e che, d'altra parte, ciascun senatore ha diritto di presentare emendamenti al disegno di legge di cui si tratta.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, insiste per la votazione dell'emendamento?

T R A B U C C H I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 73.1, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 73. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 74. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

CAPO X

DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Art. 74.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere.

Le domande di autorizzazione a procedere sulle quali deve pronunziarsi il Senato sono dal Presidente deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 20. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 250 del Codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

Se la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda salvo che non le sia concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.

È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al quarto comma, sostituire, in fine, le parole: « di almeno un terzo dei componenti »,

con le altre: « della maggioranza dei componenti ».

74. 1

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Mi richiamo un po' all'esperienza dei colleghi che fanno parte della Giunta delle elezioni: la Giunta delle elezioni ha sempre riconosciuto come numero legale quello della maggioranza dei componenti e dire che in materia sia pure referente come è quella delle autorizzazioni a procedere (in genere deve essere equiparato alla sede referente quasi tutto il lavoro che la fa Giunta) la Giunta può agire con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti mi pare costituisca una violazione di quella che è una prassi che si è dimostrata veramente corrispondente anche al necessario equilibrio delle forze che fanno sempre parte della Giunta delle elezioni. Infatti, è vero che la Giunta agisce come un organo giurisdizionale al di fuori della composizione dei partiti, ma una certa coloritura rimane sempre in ciascuno di noi quando siede in un collegio. E mi pare che pretendere che almeno 11 siano i presenti in una materia così delicata sia veramente doveroso.

Per questo insisterei e vorrei anche sperare che la maggioranza della Giunta per il Regolamento possa ripensare per un momento a questa mia richiesta che, ripeto, faccio proprio per esperienza ormai abbastanza lunga della Presidenza della Giunta delle elezioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. La Giunta ha discusso seriamente su questo. Ha però notato che si tratta di una discussione in sede referente; e cioè di una attività meramente istruttoria e non si vede perciò la ragione di prescrivere una maggioranza diversa da

quella che è stata fino ad oggi richiesta per la trattazione delle domande di autorizzazione a procedere. Il mutamento dell'organo competente non muta in alcun modo la natura dell'attività: pertanto sembra opportuno seguire anche in questo caso la regola generale anzichè recepire — come fa l'emendamento del senatore Trabucchi — la regola particolare che attiene alle sedute della Giunta quando procede alla verifica dei poteri.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato l'emendamento 74.2, tendente a sopprimere il sesto comma.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Per quanto riguarda l'emendamento tendente a sopprimere il sesto comma dell'articolo 74, non insisto. Sembrava a me e sembra tuttora che debba essere mantenuta la distinzione tra i due rami del Parlamento. E non mi piaceva, non mi piace, da un punto di vista di stretto diritto costituzionale, diciamo così, il rapporto preventivo, ufficializzato tra alcuni membri di un ramo del Parlamento con altri di un altro ramo del Parlamento perchè la bicameralità esigerebbe, non dico addirittura di arrivare al punto in cui è la bicameralità in Inghilterra, dove si deve dire « in altro luogo » quando si parla dell'altro ramo del Parlamento, ma che quanto meno sia mantenuta la distinzione. Però mi si è fatto osservare che questo è un caso particolarissimo, il caso del vilipendio al Parlamento; e in questo caso, considerata la straordinaria eccezionalità del fatto, può essere opportuno il procedere d'accordo. Penso però di rimettermi al giudizio della Giunta per il Regolamento; e se il relatore sarà dell'opinione che debba mantenersi il testo proposto, sono dispostissimo a ritirare l'emendamento, dopo aver detto le ragioni per le quali l'emendamento secondo me era ed è giustificato.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo, accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

Al decimo comma, aggiungere, in fine, le parole seguenti: « , o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato ».

74.3

TRABUCCHI. Poichè sono soddisfatto dell'accoglimento da parte della Giunta, rinuncio ad illustrare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento 74.2.

GRONCHI, *relatore*. Devo mantenere l'opinione contraria della Giunta.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, insiste?

TRABUCCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo 74.1, presentato dal senatore Trabucchi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.3, presentato dal senatore Trabucchi ed accolto dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 74 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

CAPO XI
DELLA PROCEDURA D'URGENZA

Art. 75.

*Procedura d'urgenza -
Autorizzazione alla relazione orale.*

Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea sia stata richiesta dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da almeno otto senatori la procedura d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla richiesta, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della procedura d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.

Con le stesse modalità l'Assemblea può autorizzare la Commissione che lo richieda a riferire oralmente.

(È approvato).

CAPO XII
DELLA DISCUSSIONE

Art. 76.

Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Senato non può discutere nè deliberare sopra argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 54 e dell'articolo 142.

(È approvato).

Art. 77.

Iscrizioni a parlare.

Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di

norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non abbia avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo ha esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.

In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre 24 ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.

Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.

Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento 77.1, tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo 77, l'ultimo periodo.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FRANZA. Si danno maggiori garanzie costituzionali ai componenti dell'Assemblea; quindi ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « salvo i casi in cui l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno sia stata deliberata nella stessa seduta ».

77.2

TRABUCCHI. Questo emendamento lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 77. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Art. 78.

Posto degli oratori.

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

(È approvato).

Art. 79.

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione.

Salva la facoltà di cui all'articolo 100, nessuno può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Go-

verni che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

(È approvato).

Art. 80.

Fatto personale.

È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

(È approvato).

Art. 81.

Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine.

Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

(È approvato).

Art. 82.

Lettura dei discorsi.

I Senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di trenta minuti.

Possono inoltre, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perchè siano

pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Dindo. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente: « I Senatori non possono leggere i loro discorsi ».

82.1

Al secondo comma, sostituire le parole iniziali: « Possono inoltre », con le altre: « Essi possono servirsi di appunti e possono inoltre ».

82.2

DINDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINDO. Signor Presidente, l'articolo 82 prolunga da un quarto d'ora a mezza ora il tempo concesso ai senatori per leggere i loro discorsi in questa Aula. Ora, notando la frequenza dei senatori alle discussioni, che è molto scarsa, penso che fra l'altro ciò deriva dal fatto che i discorsi sono per la maggior parte letti e che i discorsi letti sono estremamente monotoni e non interessano molto l'Assemblea: sono fatti più che altro per le esigenze del resoconto stenografico o eventualmente per la stampa. D'altra parte se gli avvocati leggessero le loro arringhe quando devono convincere veramente i giudici ..

PRESIDENTE. Farebbero condannare gli imputati!

DINDO. ... penso che sarebbero veramente poco ascoltati. Il discorso letto non serve per convincere l'uditorio e può far pensare che il lavoro in questa Aula non sia fatto per arrivare ad una conclusione, che le conclusioni siano state già raggiunte

in Commissione o in altra sede. Nel Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa il tempo concesso ad ogni oratore è estremamente breve, non più di dieci minuti o un quarto d'ora, e questo, per il susseguirsi rapido degli interventi, anima l'Assemblea. Se consideriamo i Parlamenti europei, al di fuori di quello italiano vediamo, ad esempio, che il Parlamento della Repubblica federale tedesca ha vietato di leggere i discorsi in Aula per le ragioni sopra esposte.

Poichè l'Aula è fatta per parlare e per ascoltare, ho proposto l'emendamento 82.1 con cui si stabilisce che i senatori non possono leggere i loro discorsi. Possono invece, secondo l'emendamento 82.2, servirsi di appunti e possono naturalmente consegnare agli stenografi le statistiche o altri documenti, così come è proposto nel Regolamento.

Vorrei, ripeto, che, anzichè prolungare da un quarto d'ora a mezz'ora il tempo concesso per leggere i discorsi (e sappiamo che il quarto d'ora non è mai stato rispettato e quindi difficilmente sarà rispettata la mezz'ora), fosse vietato per Regolamento di leggere i discorsi. In tal modo i discorsi stessi sarebbero più brevi e certamente, anche se non tutti i senatori sono avvocati di professione e quindi oratori di professione (ammesso che gli avvocati siano oratori), sarebbero più convincenti; e chi ascolta sarebbe più interessato alle argomentazioni che l'oratore porterebbe.

PRESIDENTE. Per essere sicuri però bisognerebbe aggiungere: « nè quelli dei loro colleghi »; perchè non vorrei che qualche senatore non leggesse il suo discorso ma ci venisse a leggere quello di un collega!

ALBARELLO. E poi come farebbero i ministri, poveretti, che leggono sempre?

PRESIDENTE. Poverini, devono rileggere i loro discorsi all'altra Camera; io che sono stato ministro le assicuro che è una pena.

D I N D O . Penso, onorevole Presidente, di aver illustrato chiaramente i miei emendamenti.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Sarò molto breve, onorevole Presidente. Desidero rilevare che il senso della nuova norma prevista dall'articolo 82 è che evidentemente d'ora innanzi la Presidenza farà applicare la norma stessa. Infatti, la norma precedente che prevedeva un quarto d'ora di tempo non è stata mai applicata e quindi, ritenendo che un quarto d'ora potesse essere un periodo di tempo troppo breve, si è deciso di stabilire il tempo di mezz'ora, ma evidentemente, ripeto, con il preciso proposito di impedire che si vada oltre la mezz'ora.

L'altra proposta secondo cui i senatori possono servirsi di appunti non è accettabile. In sostanza chi può stabilire che si tratti di appunti? Un senatore potrebbe, se i suoi appunti sono molto estesi, leggere in sostanza il suo discorso.

Pertanto, in considerazione anche del fatto che un certo tipo di discorsi, come quelli di natura precisamente economica, difficilmente possono essere improvvisati, ma necessitano di una documentazione estesa, ritengo che sia opportuno approvare questa norma, sempre con il proposito — e questo è il punto centrale — che venga effettivamente rispettata e che dopo trenta minuti si impedisca a qualsiasi oratore di continuare a leggere i propri discorsi.

A L B A R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Vorrei chiedere una spiegazione, signor Presidente. La mezz'ora riguarda l'intero discorso o una eventuale interruzione dà luogo ad un'altra mezz'ora? È una questione da precisare perchè, se un

oratore legge per mezz'ora, poi per alcuni minuti parla a braccio, poi legge di nuovo per un'altra mezz'ora e di nuovo improvvisa, elude la norma. Per questo ritengo opportuna un'ulteriore precisazione.

P R E S I D E N T E . Sono certo che a questo punto l'onorevole relatore spiegherà il senso di questa proposta, in modo che le sue dichiarazioni possano servire da norma interpretativa per gli onorevoli Presidenti, sempre nel presupposto che, dopo mezz'ora, non si siano addormentati anche loro; altrimenti non sarà possibile interrompere il lettore assiduo e tenace. (*ilarità*).

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Sono d'accordo con il senatore Dindo, anche perchè non sono capace di leggere i miei interventi.

P R E S I D E N T E . Ho visto che, se legge, allunga i suoi discorsi. Ogni volta che la vedo prendere i suoi appunti, mi sgomento.

T R A B U C C H I . Penso però che sia opportuno affidare la norma alla prudenza del Presidente. Ogni regolamentazione in argomento diventa veramente difficile, a mio avviso.

Sono disposto a votare a favore della proposta fatta dal senatore Dindo, la quale, da un certo punto di vista, è giusta, ma in pratica ci si affiderà necessariamente al Presidente che farà il suo dovere richiamando i singoli oratori allo spirito con il quale oggi votiamo questa norma, più che alla lettera.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G R O N C H I , *relatore*. Nell'articolo in questione è detto: « leggere i loro di-

scorsi ». Certamente l'ipotesi ventilata dal senatore Albarello si può verificare, ma, se si instaura un sistema in base al quale per tre minuti si legge e per altri tre minuti si improvvisa, sta al Presidente constatare la trasgressione sostanziale al Regolamento, trattandosi di un evidente sotterfugio.

È da augurarsi, poichè in questa materia oltre al Regolamento esiste anche la discrezione del senatore, che ciascuno comprenda che questa norma è di interesse comune e che la norma in questione sia attuata.

P R E S I D E N T E . Senatore Dindo, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

D I N D O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 82.1, presentato dal senatore Dindo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 82.2, presentato dal senatore Dindo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Possono inoltre, con l'autorizzazione del Presidente, dare all'Ufficio resoconti, perchè siano pubblicati in allegato al verbale della seduta, i loro discorsi ».

82.3

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 82. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 83. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Art. 83.

Richiami all'argomento o ai limiti della discussione.

Il Presidente richiama gli oratori che si allontanano dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi.

Se l'oratore richiamato non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo richiamo, gli interdice la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte della Giunta un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Presidente invita gli oratori che si allontanano dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenersi ».

Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola ».

83.1

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. Desidero solo dire che si tratta di un emendamento puramente formale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 83.1, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 84. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 84.

Divieto di interruzione e di rinvio dei discorsi.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 85. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 85.

Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni.

I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al secondo comma sostituire la parola: « contro » con le altre: « per sostenere che

il richiamo sia respinto », e le parole: « a favore », con le altre: « per sostenerne l'accoglimento ».

85. 1

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Ho proposto l'emendamento soltanto perchè non mi piacevano le parole « a favore » e « contro », ritenendo più corretto adoperare una frase di linguaggio normale, meno parlamentare ma più comune. Comunque ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 85. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 86. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 86.

Questioni pregiudiziale e sospensiva.

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che inizi la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.

In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, si fa una unica discussione, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse.

Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, esclusi i Gruppi a cui appartengono coloro che hanno illustrato le propo-

ste. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione che ha luogo per alzata di mano.

Le norme contenute nei commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sul rinvio e poi, se questo è approvato, sulla data.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse a fronte degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinario, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento 86. 1, accolto dalla Giunta, tendente a sopprimere al quarto comma le parole: « esclusi i Gruppi a cui appartengono coloro che hanno illustrato le proposte ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse a fronte degli articoli e degli emendamenti ».

86. 2

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. Domando scusa se, per una volta tanto, dovrò dilungarmi

nella illustrazione di un emendamento proposto dalla Giunta; il fatto è che esso è maturato a seguito di un'attenta rimediazione del progetto, e d'altronde l'argomento è delicato. Si tratta infatti del problema della ammissibilità o meno delle questioni pregiudiziali e sospensive in relazione a singoli articoli di disegni di legge, problema che non è stato mai del tutto chiarito nè normativamente nè in via di prassi.

Riguardo a tale ammissibilità si può sostenere che non ha senso discutere in via preliminare su una singola disposizione sgradita di un contesto legislativo, quando si può respingerla o modificarla nel corso dell'esame di merito della disposizione medesima. E tuttavia è sostenibile anche un'opinione diversa, perchè, se è vero che pregiudiziali e sospensive si giustificano per l'economia che consentono rispetto alla discussione di un intero disegno di legge, è anche vero che si possono ipotizzare singoli articoli di un disegno di legge sui quali varrebbe la pena di prevedere la possibilità di un'analoga economia di dibattito; articoli contenenti norme di particolare rilievo e complessità, la cui scomparsa dal contesto del disegno di legge, non comporterebbe, d'altronde, uno snaturamento di quest'ultimo.

La prospettazione di ragioni pro e contro l'ammissibilità delle questioni in discorso rispetto a singoli articoli di un disegno di legge potrebbe continuare senza che su questo piano, probabilmente, sia possibile pervenire ad una conclusione soddisfacente.

L'adozione nei confronti di una singola parte o di un singolo articolo della « pregiudiziale » o della « sospensiva » presuppone ovviamente la possibilità che la parte stessa sia in grado di avere un'autonoma sorte e di seguire un diverso corso rispetto al complesso; possa cioè essere « bloccata » o « sospesa » mentre tutti gli altri articoli proseguono l'iter, fino all'approvazione. Ma allora l'istituto da applicare in queste situazioni, invece di quello della pregiudiziale e sospensiva, è l'istituto dello stralcio, che è germogliato dalla prassi. Come è noto, lo stralcio comporta la scissione di un unico contesto legislativo in due parti, alle quali viene riservato un iter differenziato: di solito, mentre una parte prosegue il cammino che

era stato originariamente previsto per il testo unitario, l'altra viene, secondo i casi, accantonata oppure messa in condizione di procedere più celermente.

Sembra evidente la somiglianza fra la situazione che si crea, una volta operato lo stralcio, in ordine alla parte del disegno di legge cui è riservato l'accantonamento, o comunque l'*iter* meno veloce, e la situazione in cui versano i singoli articoli di un disegno di legge nei confronti dei quali sia stata approvata una pregiudiziale o una sospensiva. Allorchè, infatti, dallo stralcio deriva « l'insabbiamento » di una parte del testo, si producono effetti simili a quelli derivanti dalla approvazione di una pregiudiziale (se si vuole invece ottenere il più drastico effetto dell'impedimento permanente della discussione del testo tanto vale decidere il rigetto del testo stesso); quando invece dallo stralcio discende solamente un ritardo, si è in presenza di un fenomeno parallelo all'approvazione della sospensiva.

Sulla base di queste premesse, la Giunta ha considerato che, qualora il nuovo Regolamento disciplinasse, nei termini della prassi attuale, la figura dello stralcio, avrebbe potuto risolversi normativamente anche il problema della ammissibilità delle pregiudiziali e sospensive sui singoli articoli, ponendo nei loro confronti un esplicito divieto. Tale divieto infatti, nel porre termine ad incertezze altrimenti destinate a perpetuarsi, non recherebbe in pratica pregiudizio alcuno al buon andamento dei lavori del Senato, giacchè in tutti i casi in cui apparisse utile sgomberare in via preliminare il terreno da singole disposizioni di un disegno di legge (e naturalmente si trattasse di disposizioni, per così dire, scindibili dal complesso), potrebbe farsi agevolmente ricorso allo stralcio delle disposizioni stesse. Di qui la presentazione da parte della Giunta dell'emendamento in esame, nonchè dell'articolo aggiuntivo 93-bis, relativo allo stralcio, a proposito del quale dico adesso, in modo da non dover tornare sull'argomento, che vi si stabilisce che l'esame della proposta di stralcio avvenga nelle forme e nei termini previsti per le pregiudiziali e sospensive, in modo da completare il parallelismo fra le figure in que-

stione: la presentazione della proposta di stralcio è quindi consentita a ciascun senatore e dà luogo a discussione limitata ad un oratore per Gruppo.

La Giunta raccomanda entrambi gli emendamenti all'approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 86. 2, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 86 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 87. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Art. 87.

Discussione generale dei disegni di legge.

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così delibere, senza discussione, per alzata di mano.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 88. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Art. 88.

*Presentazione
ed esame degli ordini del giorno.*

Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.

Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.

Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53 o del primo comma dell'articolo 77.

Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.

La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.

È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.

Gli ordini del giorno ritirati o decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Dopo il sesto comma inserire il seguente:

« Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce ».

88.3

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. Nella nostra proposta si considera un caso che per prassi, non sempre ma di frequente, ha avuto già applicazione nel Senato, cioè la facoltà di chiedere la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno. Perciò, dato che la prassi è stata seguita senza inconvenienti, abbiamo ritenuto si possa codificare in un articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 88.3, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Dopo il sesto comma inserire il seguente:

« Il Senato può ammettere il proponente di un emendamento a ritirare la proposta presentando un ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine entro il quale, di regola, gli ordini del giorno vanno presentati ».

88.1

All'ultimo comma sostituire le parole: « o decaduti » con le altre: « o che dovrebbero essere dichiarati decaduti ».

88.2

T R A B U C C H I . Ritiro l'emendamento 88.1, che è assorbito dall'emendamento 88.3 della Giunta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 88.2, accolto dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 88 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 89. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 89.

Non passaggio all'esame degli articoli.

Prima che inizi l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta di non passaggio a tale esame. Lo svolgimento della proposta ha luogo con le modalità e nei limiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 88.

La votazione sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire la rubrica con la seguente:

« Proposta di non passare all'esame degli articoli ».

Al primo comma sostituire le parole « proposta di non passaggio » con le altre: « proposta che non si passi ».

Al secondo comma sostituire le parole: « proposta di non passaggio » con le altre: « proposta di non passare ».

89. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 89.1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 89 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 90. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 90.

Dichiarazione di inammissibilità e di improponibilità.

Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e, in generale, proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi sconvenienti.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Invertire l'ordine del primo e del secondo comma. Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Dichiarazione d'improponibilità e di inammissibilità ».

90. 1

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: « sulla proponibilità e sulla ammissibilità ».

90. 2

TRABUCCHI. Ritiro l'emendamento 90. 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 90. 1, presentato dal senatore Trabucchi e accolto dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 90 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 91. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 91.

Richiesta di parere del CNEL.

Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 86 relative alla questione sospensiva.

Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 92. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 92.

Chiusura della discussione generale.

Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al relatore ed al rappresentante del Governo.

Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono chiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione,

alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono chiedere la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la richiesta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

Anche dopo chiusa la discussione in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare » *con le altre:* « quando abbiano parlato tutti i Senatori iscritti che non siano stati dichiarati decaduti ».

92. 1

Al secondo comma dopo le parole: « ulteriori dichiarazioni » *inserire le altre:* « che non costituiscano semplice ripetizione o sviluppo di concetti già esposti ».

92. 2

Al terzo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « In tal caso i Senatori iscritti a parlare che non abbiano avuto la parola hanno diritto di consegnare agli stenografi il testo integrale delle dichiarazioni che si proponevano di fare o dell'intervento che intendevano svolgere perchè venga pubblicato in allegato al processo verbale. Qualora non si avvalgano della facoltà di consegnare il testo predisposto, possono svolgere la loro

tesi in forma riassuntiva parlando per non più di dieci minuti ciascuno ».

92.3

PRESIDENTE. Gli emendamenti 92.2 e 92.3 sono stati ritirati dal senatore Trabucchi.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. A me sembra più opportuno, nel primo comma dell'articolo 92, usare la dizione: « quando abbiano parlato tutti i senatori iscritti che non siano stati dichiarati decaduti », in luogo dell'altra: « quando non ci siano altri senatori iscritti a parlare ». L'onorevole Presidente capisce benissimo che si tratta di una questione di pure lettere, ma alcune volte noi italiani di lingua veneta abbiamo bisogno di leggere le cose scritte un po' meglio, poiché non sono scritte nella nostra lingua e quindi comprendiamo di più quando sono più chiare.

PRESIDENTE. Questo invito sarebbe rivolto agli italiani di lingua toscana? (*ilarità*). Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento 92.1.

GRONCHI, relatore. Ritengo che sia la dizione dell'articolo sia quella dell'emendamento dicano esattamente la stessa cosa.

PRESIDENTE. Del resto l'espressione « senatori decaduti » contenuta nell'emendamento è un po' equivoca.

TRABUCCHI. Ritiro l'emendamento 92.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 92. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 93. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 93.

Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti.

Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, si passa all'esame degli articoli.

L'esame degli articoli consiste nella trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione o dal Governo.

Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente, almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono, alla Presidenza, e vengono subito trasmessi alla Commissione.

Se sono firmati da almeno otto Senatori possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da almeno otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, manifestandosene l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio perchè esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, a nome della Commissione, dal suo Presidente nel corso della seduta.

Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 95.

Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione che inizia con l'illustrazione da parte dei presentatori, e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta anche se sia proponente di emendamenti. Nell'ipotesi di cui al quarto comma o quando se ne rilevi l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

La Commissione, il Governo e, nell'ipotesi di cui al sesto comma, la Commissione per la programmazione economica ed il bilancio possono chiedere che la discussione degli emendamenti presentati ai sensi del terzo e del quarto comma sia accantonata per essere svolta nella seduta seguente.

Nell'interesse della discussione il Presidente può decidere il rinvio alla Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà continuare.

Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata previste dal terzo comma dell'articolo 92. Anche dopo chiusa la discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonchè ai relatori e al rappresentante del Governo.

Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti, il secondo dei quali accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , *Segretario:*

Al primo comma sostituire la parola: « si » con le altre: « l'Assemblea ».

93. 8

Al secondo comma sostituire le parole: « consiste nella » con le altre: « si effettua con la ».

93. 9

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Per quanto riguarda il primo emendamento, mi sembrava più giusto adottare la dizione: « l'Assemblea ».

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento 93. 8.

G R O N C H I , *relatore.* Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 93. 8, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 93. 9, presentato dal senatore Trabucchi e accolto dalla Giunta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , *Segretario:*

Al terzo comma, sopprimere le parole: « di regola ».

93. 1 **N E N C I O N I , C R O L L A L A N Z A , D E M A R - S A N I C H , D I N A R O , F R A N Z A , F I L E T T I , F I O R E N T I N O , G R I M A L D I , L A T A N Z A , L A U R O , P I C A R D O , T A N U C C I N A N N I N I , T U R C H I**

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Le parole « di regola » non sappiamo bene se si riferiscono al fatto della proposta per iscritto o al fatto dell'osservanza delle 24 ore prima dell'esame degli articoli. Inoltre destano un po' di per-

plexità, di confusione nel contesto della norma. Quindi riteniamo che questa espressione possa essere benissimo eliminata. Questo è il nostro punto di vista.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , *relatore*. A noi sembra che nei due commi successivi si contemplino appunto varie eccezioni, e questo giustifica l'espressione « di regola » usata nel primo.

P R E S I D E N T E . Le parole « di regola » riguardano l'ammissibilità delle eccezioni susseguenti, in un certo senso le preannunziano.

F R A N Z A . Dopo questo chiarimento ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « anche il giorno stesso della discussione purchè la presentazione avvenga almeno una ora prima dell'inizio della seduta », con le altre: « durante la discussione ».

93.2 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Qui noi chiamiamo un po' in causa gli uffici del Senato poichè questo

comma imporrebbe la presentazione degli emendamenti prima dell'inizio della seduta. Quindi gli uffici del Senato avrebbero il compito di controllare se sono o meno presentati un'ora prima dell'inizio della seduta.

Mi sembra che questo sia da eliminare perchè di solito il lavoro di presentazione degli emendamenti si svolge in Aula, cioè quando la seduta è aperta. Conseguentemente il comma successivo dovrebbe essere eliminato.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , *relatore*. La proposta illustrata dal senatore Franza comporta la unificazione delle ipotesi regolate dal quarto e quinto comma, riguardanti cioè la presentazione degli emendamenti nella stessa seduta. Si renderebbe così normale ciò che il progetto prevedeva come eccezione riservata alla discrezionalità del Presidente abolendo, per un altro verso, i limiti della correlazione ad emendamenti già presentati.

In altre parole, con questo emendamento si vuole tornare al sistema attuale che la Giunta ha voluto superare per evidenti ragioni di ordine e di economia della discussione.

La Giunta di conseguenza è contraria.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, insiste per la votazione dell'emendamento 93.2?

F R A N Z A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 93.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono cinque emendamenti presentati dal senatore Nencioni e da altri senatori. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sopprimere il quinto comma.

93.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

All'ottavo comma, premettere le parole: « Di regola ».

93.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

All'ottavo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

93.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al nono comma, sopprimere le parole: « e del quarto ».

93.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al penultimo comma, sostituire la parola: « articoli » con l'altra: « emendamenti ».

93.7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F R A N Z A . Ritiriamo tutti e cinque gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al quinto comma, dopo le parole: « siano sottoscritti » aggiungere le altre: « dalla Commissione, dal Governo o ».

93.13

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Il quinto comma dell'articolo 93 contempla la possibilità che il Presidente consenta « la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti » e soltanto se sono firmati da almeno otto senatori. Ci si è dimenticati di dire che la stessa possibilità rimane per la Commissione e per il Governo, per cui bisogna aggiungerlo. Questa la ragione dell'emendamento che la Giunta presenta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 93.13, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al sesto comma sostituire le parole: « Commissione per la programmazione economica ed il bilancio » con le altre: « Commissione finanze e tesoro ».

93.10

Al settimo comma sostituire le parole: « il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di » con le altre: « il Presidente, con decisione inappellabile, può dichiarare inammissibili gli ».

93.11

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Per quanto riguarda l'emendamento 93.10, cade in seguito a quanto è stato detto ieri.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 93.11, si tratta di un emendamento formale. Sono rispettosissimo dei poteri del Presidente ma non credo che il Presidente possa stabilire la inammissibilità di una proposta. Può tutt'al più dichiarare che la proposta è inammissibile ma la inammissibilità dipende dalla legge o dal Regolamento e non dalla volontà del Presidente.

Siccome per me il mondo va avanti lo stesso e so che i Presidenti non faranno mai cose contrarie al Regolamento o contro la legge, mi rimetto completamente all'Assemblea, riconfermando la mia piena fiducia nel Presidente e in coloro che lo sostituiscono.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento 93.11.

G R O N C H I , *relatore*. In sostanza la discrepanza si concentra sui due verbi « stabilire » o « dichiarare »; non trovo che ci sia una così forte differenza da abbandonare il testo vecchio per stabilirne uno nuovo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 93.11, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Sostituire al nono comma le parole: « del terzo e del quarto comma », con le altre: « del quarto e del quinto comma ».

93.12

LA GIUNTA

G R O N C H I , *relatore*. È la semplice correzione di un errore tipografico.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 93.12, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 93 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

La Giunta propone dopo l'articolo 93 di inserire un articolo 93-bis. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

Art. 93-bis.

Proposta di stralcio.

« Iniziatosi l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando questi siano suscettibili di essere distinti dagli altri in quanto aventi una autonoma rilevanza normativa.

Sulla richiesta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive ».

93.0.1

G R O N C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore*. Su questo articolo mi sono già intrattenuto in precedenza, in sede di illustrazione dell'emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 86.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, pensavo che si potrebbe togliere il pronome « questi » nell'articolo 93-bis in modo da dire: « ciascun senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili... ». Infatti mi sembra brutto dire: « quando questi siano suscettibili ».

G R O N C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore*. Per quanto riguarda la proposta del senatore Trabucchi di togliere il pronome « questi », non vi è alcuna difficoltà ad accoglierla, in quanto non altera in alcun modo il testo, nè lo rende meno chiaro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 93.0.1 con la soppressione della parola « questi » proposta dal senatore Trabucchi ed accolta dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 94. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Art. 94.

Votazione degli articoli e degli emendamenti - *Votazione per parti separate.*

La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emen-

damento soppressivo di un intero articolo si pone ai voti il mantenimento del testo.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate.

Gli emendamenti ritirati o decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte della Giunta l'emendamento 94.1, tendente a sostituire all'ultimo comma le parole: « o decaduti » con le altre: « o che dovrebbero essere dichiarati decaduti ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 94 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Art. 95.

Correzioni di forma e coordinamento finale

Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che

sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e proporre le conseguenti modificazioni.

Il Presidente, il rappresentante del Governo o la Commissione possono richiedere, ai fini di cui al comma precedente, che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di avanzare le opportune proposte. Sulla richiesta il Senato delibera per alzata di mano, senza discussione.

La Commissione, nel termine fissato dalla Assemblea, presenta a questa le proprie proposte eventualmente accompagnate da una relazione.

Sulle proposte di cui al primo e al terzo comma può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.

(È approvato).

Art. 96.

Discussione sulle comunicazioni del Governo - Risoluzioni.

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sè stante quando ne facciamo richiesta almeno otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

(È approvato).

Art. 97.

Applicabilità delle disposizioni sulla discussione.

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

(È approvato).

CAPO XIII

DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 98.

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.

Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le quali sia stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, può essere disposta dal Presidente o richiesta da almeno otto Senatori presenti in Aula, la verifica del numero legale.

Uguualmente, prima di una votazione per la quale sia stabilita una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A ,** Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « salvo per quelle materie per le quali sia stabilita », con le altre: « salvo i casi per i quali sia richiesta ».

98.5

G R O N C H I , relatore. L'espressione ci è parsa più breve ed ugualmente chiara.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 98.5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma sostituire la parola: « quelle » con l'altra: « le ».

98.2

Al primo comma sostituire la parola: « stabilita » con l'altra: « richiesta ».

98.3

PRESIDENTE. Avverto che questi due emendamenti sono stati ritirati.

Da parte del senatore Banfi è stato presentato un emendamento sostitutivo, accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al secondo comma sostituire le parole: « può essere disposta dal Presidente o richiesta da almeno otto Senatori presenti in Aula la verifica del numero legale », con le altre: « la verifica del numero legale è disposta dal Presidente quando sia richiesta da almeno otto Senatori presenti in Aula ».

98.1

GRONCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI, relatore. La Giunta, dopo attento esame, è addivenuta alla conclusione che la proposta del senatore Banfi — palesemente ispirata dalla preoccupazione che il Presidente potrebbe trovarsi in grave imbarazzo nell'esercizio concreto della facoltà di disporre la verifica del numero legale — vada accolta. Dal punto di vista meramente formale, tuttavia, è parsa preferibile una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 98, che abbia il seguente tenore:

« Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se,

prima della indizione di una votazione per alzata di mano, almeno otto senatori presenti in Aula lo richiedono, il Presidente dispone la verifica del numero legale ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Banfi nella nuova formulazione proposta dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti ».

98.6

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

All'ultimo comma sostituire le parole: « prima di una votazione per la quale sia stabilita una maggioranza dei componenti del Senato » con le altre: « prima di mettere in votazione una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una particolare frazione dei Senatori presenti o del Senato ».

98.4

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato ritirato dal senatore Trabucchi.

Metto ai voti l'articolo 98 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 99. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 99.

Verificazione e mancanza del numero legale e del numero dei presenti.

Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

I Senatori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Senato, non sono computati per fissare il numero legale. La disposizione non si applica per i congedi che superino il quinto del totale dei componenti l'Assemblea.

I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla, e in quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, s'intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

All'accertamento del numero dei presenti previsto dal terzo comma dell'articolo 98, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la votazione, il Presidente rinvia la votazione stessa ad altra ora

della medesima seduta o ad altra seduta successiva, salvo che il Senato non risulti in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del quarto comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

All'ultimo comma sostituire le parole: « alla maggioranza richiesta per la votazione, il Presidente rinvia la votazione stessa », con le altre: « alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ».

99.2

LA GIUNTA

All'ultimo comma sostituire le parole: « alla maggioranza richiesta per la votazione » con le altre: « alla maggioranza richiesta perchè possa accogliersi una proposta o un emendamento ».

99.1

TRABUCCHI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 99.2 presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento 99.1 è stato ritirato dal senatore Trabucchi.

Metto ai voti l'articolo 99 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

ARNONE, Segretario:

Art. 100.

Annunci e dichiarazioni di voto.

Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può dire, senza specificarne i motivi, se è favorevole, contrario o se si astiene.

Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive l'esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, prima di ogni votazione, fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo, di appartenenza, per non più di quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro Gruppo.

(È approvato).

Art. 101.

Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

(È approvato).

Art. 102.

Proclamazione del risultato delle votazioni.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: « Il Senato approva » o « Il Senato non approva ».

(È approvato).

Art. 103.

Proteste sulle deliberazioni del Senato.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se fossero pronunciate non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

(È approvato).

Art. 104.

Modi di votazione.

I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale, con

scrutinio simultaneo o con appello, oppure a scrutinio segreto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che 15 Senatori chiedano la votazione nominale e 20 quella a scrutinio segreto.

Nel concorso di diverse domande prevale quella per lo scrutinio segreto.

La domanda, anche verbale, dev'essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare; ma se i proponenti della domanda per la votazione nominale o per lo scrutinio segreto non sono presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito nel secondo comma, la domanda si intende ritirata.

I Senatori che hanno firmato la domanda per la votazione nominale o per lo scrutinio segreto o che risultano avere appoggiato la domanda verbale sono sempre ritenuti come presenti agli effetti del numero legale ancorchè non partecipino alla votazione.

Le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Cifarelli e Pinto è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e venti quella a scrutinio segreto ».

Sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente sopprimere la previsione dello scrutinio segreto dove essa ulteriormente ricorra nell'articolo.

104.2

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C I F A R E L L I .** Più volte abbiamo lamentato le difficoltà causate dal sistema di votazione a scrutinio segreto. Da ciò deriva pertanto la nostra proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, relatore. Questo emendamento ha chiaramente un carattere politico e secondo la Giunta, nella sua maggioranza, eliminare il principio dello scrutinio segreto vuol dire menomare la libertà di scelta del singolo parlamentare. Per questa ragione siamo contrari alla sua abolizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 104.2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e da altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Al secondo comma, sostituire la cifra: « 15 » con l'altra: « 8 » e la cifra: « 20 » con l'altra: « 10 ».

104.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Prevista la costituzione dei Gruppi parlamentari sulla base di dieci componenti nel minimo, si intenderebbe dare ai Gruppi stessi pienezza di funzioni a norma di Regolamento. Questo è lo spirito che anima il nostro emendamento. Poichè il rapporto numerico fra Camera dei deputati e Senato della Repubblica è tale da rendere più debole il Senato rispetto alla Camera proprio ai fini delle richieste dei vari metodi di votazione, dovrebbe essere anche dimezzato il numero dei richiedenti al fine di consentire, come prima ho detto, pienezza di funzioni. Questa è la finalità dell'emendamento. In altre parole dovremmo evitare

che un senatore per la sua posizione di rappresentante di 150.000 abitanti anzichè di 75.000 come un deputato abbia, nell'esercizio delle sue funzioni e nel momento del voto, minori poteri di quanti oggi vengono riconosciuti ai deputati a norma del Regolamento della Camera. Ecco perchè chiediamo che il numero dei proponenti venga dimezzato in relazione alle forze numeriche dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, relatore. Discutendo attentamente l'emendamento in questione, la Giunta ha ritenuto che, trattandosi di richieste attinenti alle modalità della votazione, non si verifichi una sostanziale menomazione dei diritti di Gruppi minori se si tiene fermo l'attuale testo, che ha il vantaggio di rendere più difficili le richieste e perciò più rare le votazioni nominali e segrete per le quali è necessaria la presenza in Senato della metà più uno dei componenti. Riguardo poi al parallelismo con le disposizioni dettate dal nuovo Regolamento della Camera, osservo che, a prescindere da ogni considerazione circa la insopprimibile autonomia di valutazioni che deve informare le due normative regolamentari, non è detto che sia più opportuno modificare il testo del progetto del Senato.

TRABUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCI. Dichiaro di votare a favore della proposta del senatore Franza non per conformismo verso ciò che fa la Camera, perchè la Camera può fare quello che vuole. Voto a favore perchè ritengo che, una volta riconosciuto il Gruppo nella sua struttura, sia necessario attribuire al Gruppo stesso anche la possibilità di porre istanze come quelle di cui si dà atto. È giusto quindi che se il Gruppo può essere composto di dieci soli senatori, dieci senatori bastino

per chiedere che una votazione si faccia secondo determinate modalità.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C I F A R E L L I** . Telegraficamente, signor Presidente. Io avevo proposto l'abolizione dello scrutinio segreto ma non credo di essere in contraddizione allorchè dico che, una volta accolto il principio, è necessario formulare bene le norme relative alla votazione con tale sistema. Mi pare infatti convincente l'argomentazione del senatore Franza: chiedere ad un certo momento lo scrutinio segreto può corrispondere all'atteggiamento, alla politica di un Gruppo e non bisogna costringere questo Gruppo a raccattare i consensi ed i voti di altri gruppi. Se dieci senatori possono costituire un gruppo, a me parrebbe che tale numero dovrebbe essere sufficiente per chiedere lo scrutinio segreto. È con questa motivazione che io voterò a favore dell'emendamento in discussione.

P I R A S T U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Noi siamo favorevoli al mantenimento del testo proposto dalla Giunta. Il confronto con la Camera evidentemente non ha alcuna importanza perchè noi abbiamo la nostra autonomia regolamentare. Non dobbiamo cambiare la nostra prassi perchè la Camera ha seguito una prassi diversa.

D'altronde, i quozienti segnati nel Regolamento del Senato corrispondono a determinate ragioni di carattere politico; cioè si tratta di fare in modo che la richiesta di votazione qualificata sia corrispondente ad una determinata volontà di una parte consistente dell'Assemblea.

Ed io non capisco come mai si possa da una parte chiedere l'abolizione dello scrutinio segreto e dall'altra parte invece rendere possibile anche ad un quoziente assai basso

di senatori di chiedere la stessa votazione a scrutinio segreto. (*Interruzione del senatore Cifarelli*).

L'esperienza che noi abbiamo fatto per tanti anni con questa norma è positiva. Quindi non vediamo assolutamente la ragione per cui si debba cambiare questa prassi e perciò riteniamo che debba essere mantenuto il testo della norma presentato dalla Giunta del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 104.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

F R A N Z A . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Chi non approva l'emendamento 104.1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 104. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

D I V I T T O R I O B E R T I B A I - D I N A , *Segretario*:

Art. 105.

Votazioni per alzata di mano e controprova.

Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti. Ugualmente è fatto ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di un voto espresso per alzata di mano.

Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

(È approvato).

Art. 106.

*Votazione nominale
con scrutinio simultaneo.*

La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.

Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene poi pubblicato nei resoconti della seduta.

(È approvato).

Art. 107.

Votazione nominale con appello.

Si procede a votazione nominale con appello nelle votazioni sulla fiducia o la sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di almeno 15 Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del « sì » e del « no », estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

Esaurito l'appello si procede a quello degli assenti.

Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente preme il tasto del dispositivo elettronico corrispondente al voto espresso. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme del secondo comma dell'articolo precedente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento 107.1, tendente a sostituire, al primo comma, la cifra « 15 » con l'altra: « 8 ».

I presentatori insistono su questo emendamento?

F R A N Z A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario:*

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Esaurito l'appello si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente ».

107.2

G R O N C H I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore.* L'emendamento sostituisce la dizione impropria dell'appello degli assenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 107.2, proposto dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 107 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 108. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario:*

Art. 108.

Votazione a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscono la segretezza del voto sia nel momento di espressione del vo-

to stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Cifarelli e Pinto è stato presentato l'emendamento 108.1, tendente a sopprimere l'articolo. Questo emendamento è precluso.

Metto quindi ai voti l'articolo 108. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 109. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 109.

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verifica del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

Quando si debba procedere alla verifica del numero legale, o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 98, il Presidente ordina la chiama.

La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.

La votazione nominale ha sempre luogo con appello e si svolge con le modalità indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 107; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari prendono nota dei votanti.

Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Cifarelli e Pinto è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « o a scrutinio segreto ».

Sopprimere il sesto comma.

109.1

PRESIDENTE. Anche questo emendamento è precluso.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al terzo comma sostituire le parole: « la chiama » con le altre: « che si proceda all'appello dei senatori secondo l'ordine alfabetico ».

109.2

TRABUCCHI. Ho presentato l'emendamento perchè non mi piace il vocabolo « chiama ».

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, relatore. Giacchè si è voluto mantenere il nome tradizionale prece-

dentemente, non vi sarebbe ragione di cambiarlo oggi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 109.2, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 109. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 110. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Art. 110.

Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico

L'indizione delle votazioni diverse da quelle per alzata di mano da effettuarsi mediante dispositivo elettronico non può avvenire se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.

Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre analoghe votazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 111. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Art. 111.

Votazione finale dei disegni di legge.

I disegni di legge, dopo essere stati approvati articolo per articolo, si approvano con votazione finale.

Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo non suscettibile di divisione o per il quale non siano stati presentati

emendamenti, non si vota l'articolo, ma si procede senz'altro alla votazione finale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte della Giunta. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso ».

111.1

G R O N C H I , relatore. La dizione è tecnicamente più precisa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 111.1, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 111 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

CAPO XIV.

**DELLE SEDUTE COMUNI
DELLE DUE CAMERE**

Art. 112.

*Convocazione delle Camere
in seduta comune - Presidenza*

Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

(È approvato).

Art. 113.

*Regolamento delle sedute comuni
delle due Camere*

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

(È approvato).

CAPO XV.

DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 114.

Invio dei bilanci preventivi, dei rendiconti dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici, economici e finanziari alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio

Alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio sono inviati il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli Enti sovvenzionati dallo Stato, tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato nonchè gli altri documenti sulla situazione economica e finanziaria.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire le parole: « alla Commissione per la programmazione economica ed il bi-

lancio » con le altre: « alla Commissione finanze e tesoro ».

114.1

PRESIDENTE. Questo emendamento deve ritenersi precluso.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un altro emendamento sostitutivo accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire le parole: « bilancio preventivo » con le altre: « bilancio di previsione » e le parole: « il rendiconto consuntivo dello Stato » con le altre: « il rendiconto generale dello Stato ».

114.2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 114.2 presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 114 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 115. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 115.

Assegnazione ed esame in Commissione del bilancio di previsione

Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato è deferito per l'esame generale alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio e alle altre Commissioni permanenti per l'esame degli stati di previsione di rispettiva competenza.

Ciascuna Commissione comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio entro

quindici giorni dal deferimento. I relatori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della Commissione per la programmazione economica ed il bilancio senza diritto di voto.

I rapporti sono allegati alla relazione generale della Commissione per la programmazione economica ed il bilancio.

Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Entro trenta giorni dal deferimento, la Commissione per la programmazione economica ed il bilancio approva la relazione generale sul bilancio che concerne anche — in separate sezioni — gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia.

La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti, uno sostitutivo e l'altro aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire nell'articolo, ovunque figuri, la denominazione: « Commissione per la programmazione economica ed il bilancio » con l'altra: « Commissione finanze e tesoro ».

115.1

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Presidente può accordare proroga dei termini di cui ai vari commi del presente articolo ove ravvisi la necessità che la discussione si svolga con maggiore ampiezza o per l'acquisizione di notizie o di dati necessari per l'esame approfondito del bilancio o dei documenti allegati ».

115.2

PRESIDENTE. L'emendamento 115.1 deve ritenersi precluso. L'emendamen-

to 115.2 è stato ritirato dal senatore Trabucchi.

Metto ai voti l'articolo 115. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 116. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 116.

Ordini del giorno sul bilancio.

Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati insieme ai rapporti alla relazione generale della Commissione per la programmazione economica ed il bilancio. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purchè sottoscritti da almeno otto Senatori.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Trabucchi. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al secondo comma sostituire le parole: « per la programmazione economica ed il bilancio » con le altre: « finanze e tesoro ».

116.1

PRESIDENTE. Questo emendamento deve ritenersi precluso. Metto ai voti l'articolo 116. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 117. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 117.

Emendamenti al bilancio.

Gli emendamenti d'iniziativa parlamentare devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

È in facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Assemblea di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni precedentemente approvate.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « per la programmazione economica ed il bilancio » *con le altre:* « finanze e tesoro ».
117.1

PRESIDENTE. Anche quest'emendamento deve ritenersi precluso.

Metto ai voti l'articolo 117. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 118. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 118.

Discussione del bilancio in Assemblea.

La discussione generale è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del

bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola il relatore ed il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Trabucchi l'emendamento 118.1 tendente a sopprimere il secondo comma.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Mi pare che la discussione del bilancio sia stata ridotta già in termini molto ristretti. Ora, dire che in sede di esame degli articoli possono avere facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti, per illustrarli, nonché il relatore e il rappresentante del Governo, mi sembra significhi limitare eccessivamente i poteri dell'Assemblea in un campo nel quale purtroppo l'Assemblea già tende ad approfondire troppo poco. Sarebbe invece logico e giusto che proprio il tema del bilancio venisse approfondito; e certamente, in ogni modo, non deve con il Regolamento restringersi eccessivamente l'ambito della discussione.

Rilevo inoltre che in genere i presentatori di emendamenti sono coloro che desiderano che si istituisca la fermata dei treni in un posto o nell'altro o che la strada che va da un paese ad un altro abbia un determinato percorso mentre invece può essere necessario discutere proprio gli emendamenti che rivestono importanza maggiore. In questo caso è vero che tutti possono firmare gli emendamenti e allora tutti possono parla-

re. Ma è, secondo me, necessario esporre all'Assemblea quanto meno la poca opportunità della limitazione proposta senza eccezione. Comunque mi rimetto al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. Mi pare che la ragione per cui la Giunta non può che essere contraria sia chiara: l'allargamento della discussione che seguirebbe alla soppressione del secondo comma dell'articolo 118 contrasta nettamente coi criteri di snellezza dei dibattiti, ripetutamente affermati dalla Giunta ed ai quali è informato l'intero progetto. D'altronde, il testo proposto dalla Giunta non impedisce davvero, a chi lo voglia, di partecipare alla discussione del bilancio in una delle sue fasi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 118.1, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 118. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Art. 119.

Esame in Commissione e discussione in Assemblea del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio la quale presenta la propria relazione contemporaneamente a quella sul bilancio preventivo. Alla relazione sono alle-

gati gli eventuali pareri delle altre Commissioni.

La discussione generale in Assemblea sul disegno di legge concernente il rendiconto generale è svolta congiuntamente a quella sul bilancio preventivo. Le votazioni hanno luogo subito dopo l'approvazione finale del bilancio preventivo.

(È approvato).

Art. 120.

Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato.

Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle Commissioni competenti per materia ed alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio.

Le Commissioni affidano ad uno o più Senatori per ciascun ente o gruppo di enti l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle Commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun Commissario.

Entro il mese di giugno di ciascun anno le Commissioni competenti per materia inviano alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.

La Commissione per la programmazione economica ed il bilancio presenta entro il mese di settembre una relazione generale all'Assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre Commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.

La relazione generale della Commissione per la programmazione economica ed il bilancio è di norma discussa dall'Assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.

I rilievi formulati dalla Corte dei conti al di fuori delle relazioni annuali e comunicati al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia. La Commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la Commissione invia un apposito rapporto alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio perchè riferisca anticipatamente all'Assemblea.

(È approvato).

Art. 121.

Decreti registrati con riserva.

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia le quali debbono esaminarle entro trenta giorni dall'assegnazione. La Commissione conclude il proprio esame con una risoluzione.

(È approvato).

Art. 122.

Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Banfi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Aggiungere, in fine le seguenti parole:
« , anche attraverso l'audizione di singoli magistrati ».

122.1

P R E S I D E N T E . Essendo assente il presentatore dell'emendamento, l'emendamento s'intende decaduto.

Metto quindi ai voti l'articolo 122. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 122, inserire il seguente:

Art. 122-bis.

Richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza

« Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le Commissioni di vigilanza, di cui facciano parte Senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti ».

122.0.1 **MARIS, PIRASTU, TEDESCO Giglia, FABIANI**

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Poichè l'emendamento è stato accolto dalla Giunta, non ritengo necessario illustrarlo. In sostanza si prevede per le Commissioni la facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le Commissioni di vigilanza, di cui fanno parte senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, naturalmente nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi vigenti.

Trattandosi di un emendamento che si presenta in modo abbastanza chiaro, non ri-

tengo necessario, almeno per il momento, aggiungere altro.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Vorrei domandare al relatore e alla Giunta che ha accolto l'emendamento se non sarebbe più giusto ascoltare i senatori membri delle Commissioni, per evitare le commistioni che devono essere evitate. Non sarebbe giusto, a mio avviso, invitare i membri della Commissione della Camera dei deputati a riferire al Senato sulla materia di loro competenza. Abbiamo i membri della nostra Commissione i quali devono riferire, a meno che la Commissione non voglia delegare un determinato membro in particolare.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, ella, come attento osservatore delle parole, ritiene che la dizione: « a fornire » significhi venire a riferire o invece invitare la Commissione di vigilanza a fornire queste informazioni? Comunque, sentiamo il presentatore dell'emendamento.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Una Commissione non può invitare un'altra Commissione a riferire, tanto più che si tratta in questo caso di una Commissione di cui fanno parte deputati e senatori; si tratta invece di chiedere alla Commissione di vigilanza di fornire informazioni, chiarimenti e documenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 122.0.1., presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

CAPO XVI.

DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 123.

Revisione della Costituzione - Prima deliberazione.

La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni di legge ordinaria.

Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato delibera sulle modifiche da essa apportate a norma del secondo comma dell'articolo 71.

(È approvato).

Art. 124.

Revisione della Costituzione - Termini per la seconda deliberazione.

La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati.

I tre mesi sono computati comprendendo i periodi di aggiornamento.

(È approvato).

Art. 125.

Revisione della Costituzione - Riesame in seconda deliberazione.

In sede di seconda deliberazione, la Commissione riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

Dopo la discussione generale il disegno è posto in votazione soltanto nel suo complesso.

Non sono ammessi emendamenti nè ordini del giorno, nè lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 100.

(È approvato).

Art. 126.

Revisione della Costituzione - Votazione in seconda deliberazione.

La votazione in sede di seconda deliberazione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 72.

(È approvato).

Art. 127.

Messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica.

Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messag-

gio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla approvazione finale.

(È approvato).

Art. 128.

Procedura di esame dei decreti-legge.

Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perchè questa si riunisca entro cinque giorni. Il disegno di legge è subito deferito all'esame della Commissione competente.

La discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge ha luogo con procedura d'urgenza.

È sempre in facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, fissare termini più brevi per la presentazione della relazione.

(È approvato).

Art. 129.

Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito.

Nel caso dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera dei deputati, richiede alla Commissione intercamerale per gli affari regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione, di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per l'emanazione del parere stesso.

Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione.

Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a co-

noscenza del Presidente della Camera dei deputati.

G R O N C H I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R O N C H I, *relatore*. Propongo il seguente emendamento: al 5° rigo del primo comma dell'articolo 129 sopprimere la parola: « intercamerale ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 129 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A, *Segretario*:

Art. 130.

Sentenze della Corte costituzionale — Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse.

Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.

Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

La Commissione allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da

nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 131.

Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità europee.

Su domanda di un Gruppo parlamentare, del Governo o di cinque Senatori facenti parte della delegazione italiana al Parlamento europeo, la Giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

In tale caso partecipano alle riunioni della Giunta, senza voto deliberativo, i Senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo che non facciano parte della Giunta stessa.

La Giunta, integrata nel modo previsto nel comma precedente, esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea.

Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla Commissione degli affari esteri la quale può esprimere su di esse il proprio parere, che viene allegato alla relazione della Giunta.

P R E S I D E N T E. Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « su domanda di un Gruppo parlamentare, del Governo o di cinque Senatori facenti parte della », *con le altre:* « su domanda del Governo, di otto Senatori o di un quinto dei componenti della ».

131.1

GRONCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI, relatore. L'emendamento non ha bisogno di alcuna illustrazione. Si è voluto soltanto a simiglianza di quanto fatto in precedenti articoli sostituire alla richiesta di un Gruppo parlamentare la richiesta di otto senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 131.1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 131 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 132. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 132.

Esame delle Risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali.

Le Risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonchè le decisioni adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio in Aula, alle Commissioni competenti e, per il

parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee quando interessino la sua competenza.

Le Commissioni, a conclusione dell'esame, possono adottare risoluzioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 47.

PRESIDENTE. Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonchè le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio in Assemblea, alle Commissioni competenti e, per il parere, alla Commissione affari esteri e, se del caso, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Se la Commissione competente nel merito decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al primo comma, invita la Commissione affari esteri e, se del caso, la Giunta per gli affari delle Comunità europee che non abbiano ancora dato il proprio parere a fornirlo entro i termini indicati nell'articolo 37, che decorrono dalla data dell'invito ».

132.1

GRONCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI, relatore. Queste modificazioni che in parte sono formali vogliono precisare che vengono trasmessi dal Presidente del Senato alle Commissioni soltanto gli atti del Parlamento europeo e delle Assemblee internazionali che sono inviati formalmente alla Presidenza dell'Assemblea; quindi non anche tutti gli atti che non abbiano come espresso destinatario il Senato

e che in qualsiasi modo pervengano alla nostra Assemblea. Questa è la ragione particolare per cui questo testo è stato sostituito al precedente. Il resto è quasi formale.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Signor Presidente, l'articolo presentato dalla Giunta, che sostituisce l'articolo 132, se non ho letto male in sostanza porta una modifica notevole all'articolo 132, perchè tale articolo aveva un secondo comma che viene adesso soppresso.

G R O N C H I , *relatore*. Quello delle risoluzioni.

P I R A S T U . Sì quello delle risoluzioni ed è importante: « Le Commissioni, a conclusione dell'esame, possono adottare risoluzioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 47 ». Questo secondo comma è scomparso. Io credo che si debba nuovamente inserire ed anche approvare questo secondo comma che ha un suo valore anche di carattere politico. Perciò chiedo al relatore di voler completare questo articolo sostitutivo inserendovi il secondo comma del precedente articolo 132 altrimenti cambia il senso politico della norma; non è più una questione di carattere formale.

G R O N C H I , *relatore*. Legga l'articolo 47 e vedrà che la facoltà di adottare risoluzioni è contemplata da questo articolo.

P I R A S T U . Il secondo comma dell'articolo 47 dice: « Le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione », mentre questo potere evidentemente non viene più concesso per quanto si riferisce all'esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni votate dalle Assemblee internazionali.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I F A R E L L I . Signor Presidente, debbo esprimere, oltre ad un consenso alle argomentazioni del collega Pirastu che mi pare abbia sollevato un problema di estrema importanza, anche una mia annotazione particolare. A proposito delle parole « se del caso », signor Presidente, noi abbiamo l'impressione che con questo emendamento della Giunta si sia riportato in sostanza tutto ciò che concerne l'attività del Parlamento europeo sul terreno delle relazioni internazionali, con una riaffermata competenza della Commissione degli esteri e una eventualizzata competenza della Giunta per gli affari europei. Ora delle due l'una: o la Giunta per gli affari europei noi la sopprimiamo o, se la Giunta per gli affari europei deve continuare ad esistere, ricordiamoci che la Giunta noi l'abbiamo voluta con un certo significato. Io non vedo allora perchè ne debba essere ridotta la competenza; anzi dovrebbe essere il contrario, come è vero che ad ogni piè sospinto noi ci accorgiamo che tutto ciò che riguarda gli affari europei — uso una terminologia generica — in sostanza riguarda tutto un terreno, tutta una ampiezza di rapporti per cui non siamo più nel campo della politica estera ma siamo nel campo di una politica nuova, di quella che va man mano diventando una politica federale europea.

È per queste ragioni, onorevole Presidente, che io intendo dire che non me la sento di votare questo emendamento, cioè non me la sento in quanto c'è l'espressione « se del caso » e non me la sento anche in quanto c'è la soppressione di quel comma di cui ha parlato il collega Pirastu, del quale non ripeterò le argomentazioni che mi paiono giuste.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Mi permetto di dire che sono perfettamente d'accordo ma che ero maggiormente d'accordo ieri quando avevo sostenuto che la Giunta degli affari europei potesse adottare almeno delle risoluzioni e dei voti. Ieri sono rimasto in minoranza e mi sono acquietato. Se oggi, pur col

mio voto, si approva l'emendamento di cui stiamo discutendo, bisogna poi fare il coordinamento poichè, parlando della Commissione per gli affari europei, è stato già detto che non può adottare risoluzioni. Bisogna insomma coordinare i due testi.

G R O N C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore*. Forse è utile che io indichi con maggiore ampiezza le ragioni di questo articolo il quale non menoma affatto l'articolo 47 e quindi non nega affatto il diritto di risoluzione. È questo forse l'equivoco in cui si è caduti. Ripeto che le modificazioni proposte dalla Giunta sono prevalentemente formali. Si è voluto precisare che vengono trasmessi dal Presidente del Senato alle Commissioni soltanto gli atti del Parlamento europeo e delle Assemblee internazionali inviati da questi formalmente al Senato e non anche tutti gli atti che in qualsiasi modo possano pervenire alla Presidenza di questa Assemblea. Inoltre si è inteso stabilire che gli atti in parola debbano essere inviati per il parere alla Commissione degli affari esteri. Questo è il primo comma. Nel secondo comma si è tolto il riferimento alla facoltà di adottare risoluzioni che è apparso superfluo perchè già affermato nell'articolo 47 e quindi suscettibile di ingenerare dubbi sulla portata generale della disposizione dell'articolo 47 medesimo. Si è invece precisato in via indiretta che la discussione sugli atti in parola non è necessaria ma eventuale per non oberare eccessivamente le Commissioni e che, dato appunto che la discussione non avviene necessariamente, i termini per i pareri decorrono soltanto dal momento in cui la Commissione competente nel merito decide di aprire un dibattito e conseguentemente invita le Commissioni o la Giunta consultate a offrire il proprio parere. In che cosa sia violata la facoltà di formulare delle risoluzioni non riuscirei a capire. Al senatore Cifarelli vorrei dire che le parole « se del caso » si giustificano con la considerazione che non tutti gli atti delle Assemblee internazionali riguardano la Co-

munità europea e quindi non sempre si pone la necessità del parere della Giunta per gli affari della Comunità.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Signor Presidente, certe le dichiarazioni che ha fatto adesso il senatore Gronchi possono dare una certa assicurazione, possono risolvere certi dubbi, però i dubbi non potevano non sorgere essendo stata cancellata una norma che prima era stata presentata. Problemi possono sorgere anche successivamente in fase di interpretazione.

Quindi deve restare ben chiaro e deve risultare agli atti di questa discussione che il Senato nell'approvare questo articolo non ha inteso in alcun modo impedire o togliere alle Commissioni il diritto di adottare risoluzioni anche quando si tratti di risoluzioni votate dal Parlamento europeo o di decisioni adottate da Assemblee internazionali. Una volta che questo sia ben chiaro e che questa interpretazione sia ben decisa, posso anche eliminare le mie riserve e le mie perplessità.

P R E S I D E N T E . Propongo di accantonare l'articolo 132 e di riparlarne nella seduta in cui si perverrà alla votazione finale del progetto di nuovo Regolamento del Senato. Questo lasso di tempo permetterà di arrivare eventualmente ad una diversa formulazione dell'articolo 132, che non dia luogo ad equivoche interpretazioni.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 133. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Art. 133.

*Esame degli atti normativi
delle Comunità europee.*

Le Commissioni possono prendere in esame gli atti normativi emanati dal Consiglio

dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, riguardanti materie di loro competenza al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. La Giunta per gli affari delle Comunità europee può richiedere o essere richiesta di esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Senato annuncia il documento in Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , *Segretario:*

Al primo comma sostituire le parole da: « opportunità di possibili iniziative » fino alla fine del comma, con le seguenti: « opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo. La Commissione degli affari esteri e la Giunta per gli affari delle Comunità europee possono richiedere o essere richieste di esprimere il proprio parere ».

133. 1

G R O N C H I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore.* Con questa nuova formulazione la Giunta vuole precisare che l'invito da parte delle Commissioni ad adottare le opportune iniziative ha come destinatario il Parlamento ed il Governo e non le Comunità, come deve essere ovvio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 133. 1, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 133 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , *Segretario:*

CAPO XVII.

DELLE PETIZIONI

Art. 134.

Petizioni

Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata al Segretario generale da un Senatore.

La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione permanente competente per materia.

(È approvato).

Art. 135.

Esame delle petizioni.

Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni permanenti, sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente al disegno di legge.

Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata una iniziativa legislativa ai sensi del quarto comma dell'articolo 47, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta e da parte del senatore Maris e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 135, inserire il seguente:

Art. 135-bis.

Esame dei voti delle Regioni

« I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

Se i voti hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni permanenti, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge ».

135.0.2

LA GIUNTA

Dopo l'articolo 135, inserire il seguente:

Art. 135-bis.

« I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una richiesta al Presidente del Senato affinché il voto venga inviato al Governo con l'invito a provvedere.

Se i voti hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni permanenti, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge ».

135.0.1 **MARIS, PIRASTU, TEDESCO** Giglia,
FABIANI

P R E S I D E N T E . Propongo di accantonare questi due emendamenti in relazione ai contatti in corso, sulla materia oggetto degli emendamenti stessi, tra l'apposito Comitato ristretto del Senato e l'analogo Comitato della Camera dei deputati. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

CAPO XVIII.

**DELLE INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI**

Art. 136.

Interrogazioni - Presentazione.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Un senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

(È approvato).

Art. 137.

Proponibilità delle interrogazioni e annuncio in Assemblea.

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, dispone

l'annuncio in Assemblea e la pubblicazione sul resoconto sommario della seduta.

(È approvato).

Art. 138.

Interrogazioni orali in Commissione.

Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione al Senato, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Banfi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel presentare una interrogazione, il Senatore dichiara se intende avere risposta in Commissione.

Il Presidente del Senato trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione per la quale è stabilita la discussione di interrogazioni, trascorso il termine di sette giorni dalla presentazione.

I primi quaranta minuti della prima seduta settimanale di ciascuna Commissione sono riservati alla discussione di interrogazioni ».

138. 1

PRESIDENTE. Essendo assente il presentatore, l'emendamento s'intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 138. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 139.

Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea.

Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta in ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.

Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.

Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta.

(È approvato).

Art. 140.

Replica dell'interrogante

Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

(È approvato).

Art. 141.

Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'Assemblea.

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'ini-

zio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

(È approvato).

Art. 142.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza.

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal terzo comma dell'articolo 139.

(È approvato).

Art. 143.

Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione.

Le interrogazioni a risposta orale inviate per lo svolgimento in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.

Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione all'ordine del giorno della sua interrogazione almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento.

Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.

Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.

Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.

Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

(È approvato).

Art. 144.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, a meno che non comunichi di volersi avvalere delle facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 139.

Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta d'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della Commissione competente per materia.

La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

(È approvato).

Art. 145.

Interpellanze - Presentazione.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 137, dispone per la lettura all'Assemblea.

Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui sono state annunziate.

(È approvato).

Art. 146.

Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze.

Il Presidente del Senato, sentito il Governo e l'interpellante, determina in quale sedu-

ta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera senza discussione per alzata di mano.

(È approvato).

Art. 147.

Svolgimento delle interpellanze.

Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.

Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 140.

Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso precede lo svolgimento delle interpellanze e, dopo la dichiarazione del Governo, hanno la parola, nell'ordine, gli interroganti e gli interpellanti.

(È approvato).

Art. 148.

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione.

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 137, ne dà lettura all'Assemblea.

Quando i proponenti della mozione chiedono che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, udito il Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se del caso, la seduta supplementare ai sensi del quarto comma dell'articolo 53.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « e ne dispone la pubblicazione nel resoconto sommario della seduta ».

148. 1

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. È per simmetria con le disposizioni relative alla pubblicazione delle interpellanze e delle interrogazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 148. 1, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 148 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Art. 149.

Discussione unica e votazione di più mozioni.

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una unica discussione.

In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.

Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

(È approvato).

Art. 150.

Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga una unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 140, subito dopo il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Art. 151.

Disciplina della discussione delle mozioni.

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

(È approvato).

Art. 152.

Mozioni di fiducia e di sfiducia.

La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo devono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello. Quella di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Non è consentita la presentazione di ordini del giorno nè la votazione per parti separate.

(È approvato).

CAPO XIX.

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 153.

Inchieste parlamentari.

Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di formare un'unica Commissione.

I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Art. 154.

Trasferimento o invio fuori sede di componenti della Commissione.

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza.

(È approvato).

CAPO XX.

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 155.

Nomina e composizione delle deputazioni.

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri del-

le deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei Vice presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

(È approvato).

CAPO XXI.

DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

Art. 156.

Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio.

Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, deliberato dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori, sono trasmessi al Presidente della Commissione bilancio e programmazione il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.

La discussione in Assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti senatori lo domandino.

Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

(È approvato).

CAPO XXII.

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL SENATO

Art. 157.

Attribuzioni del Segretario generale - Regolamento del personale e degli uffici

Il Segretario generale sovrintende agli uffici ed ai servizi del Senato.

La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale addetto al Senato

sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte della Giunta un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , Segretario:

Sostituire l'articolo e la relativa rubrica con il testo seguente:

Ordinamento degli uffici del Senato

« Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario generale che ne risponde al Presidente.

La pianta organica, le competenze e le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale addetto al Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza ».

157. 1

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . La nostra parte aveva presentato un emendamento sull'articolo 17 del Regolamento per fare in modo che venisse considerato il personale dei Gruppi parlamentari. In sede di Giunta per il Regolamento si ritenne opportuno accantonare questo problema e l'emendamento venne ritirato. Vi fu però un'intesa per fare in modo che tale problema venisse posto in sede di Consiglio di Presidenza. Attraverso quale mezzo, onorevole Presidente, il Senato può investire il Consiglio di Presidenza del problema? Non vi è che un mezzo: quello dell'ordine del giorno e l'ordine del giorno è stato compilato e sottoscritto da tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Ma esso viene irrualmente proposto in quanto il Regolamento stabilisce che gli ordini del giorno vadano proposti prima dell'inizio della discussione. Ci siamo trovati nella condizione di elaborare, di firmare e di presentare

questo documento durante il corso della discussione. Vorremmo quindi pregare il Presidente di prendere atto della presentazione dell'ordine del giorno, di prendere atto della volontà dell'Assemblea di porre il problema in modo che il Consiglio di Presidenza, nella prima riunione, veda quali siano i termini per poter esaminare e risolvere il problema di dare stabilità di impiego al personale dei Gruppi parlamentari anche ai fini della pensione e della liquidazione. Attualmente il Senato corrisponde ai Gruppi parlamentari dei mezzi proprio per il trattamento economico del personale e si intende bene che se i Gruppi parlamentari non dovessero assolvere questo compito puntualmente, provvedendo cioè alle assicurazioni sociali e alla liquidazione nel caso di scioglimento dei Gruppi parlamentari medesimi, il Senato dovrebbe trovare il mezzo per surrogarsi ai Gruppi e dare tranquillità al personale, non potendosi pretendere che il personale dei Gruppi parlamentari faccia parte dei ruoli del personale del Senato, proprio per la configurazione partitica e politica dei Gruppi parlamentari che escludono la possibilità di un inquadramento nel personale del Senato.

Questa era la sede giusta per l'esame del problema e noi l'abbiamo proposto.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Barra e di altri senatori è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Il Senato, in riferimento agli articoli 17 e 157 del proprio Regolamento, impegna il Consiglio di Presidenza ad affrontare e risolvere il problema del personale dei Gruppi parlamentari.

BARRA, CHIARELLO, COPPOLA, NOÈ,
BANFI, PIRASTU, ANDERLINI, MA-
SCIALE, CIFARELLI, CERAMI,
BRUGGER, PENNACCHIO, VOLGGER,
TANUCCI NANNINI, GRIMALDI,
IANNELLI, SAMMARTINO

B A R R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R R A . Associandomi a quanto detto dal senatore Franza, credo che sulla materia si possa decidere per l'effetto dell'emendamento che stiamo qui esaminando e proposto dalla Giunta. Infatti al secondo comma l'emendamento, che riproduce già una vecchia norma, recita: « La pianta organica, le competenze e le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale addetto al Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza ». Poichè nell'emendamento si parla di pianta organica e di personale addetto al Senato (vi è quindi formalmente una sottile distinzione, in quanto è chiaro che il personale in organico non è tutto il personale addetto al Senato), riteniamo che nella stessa dicitura dell'emendamento proposto dalla Giunta il problema possa trovare soluzione in termini di equità come è stato proposto da tutti i Gruppi parlamentari, anche attraverso l'istituzione di un ruolo speciale distinto da quello organico del personale del Senato. Anche per la incertezza circa la natura giuridica dei Gruppi e quindi per la peculiarità del rapporto che intercede tra dipendente e Gruppo parlamentare, si tratta di un problema che va affrontato e risolto. Quindi, nell'associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Franza, ritengo che la soluzione del problema può essere esaminata benevolmente anche per la flessibile dicitura dell'emendamento che ci accingiamo ad approvare.

G R O N C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore*. Per chiarezza vorrei osservare che non è questo il significato dell'emendamento 157.1 proposto dalla Giunta perchè il personale addetto al Senato non include, avendo delle caratteristiche estremamente differenti, quello addetto ai Gruppi. Il Senato cessa la sua ingeren-

za quando stabilisce per i Gruppi una determinata somma perchè provvedano alle spese del proprio funzionamento, nelle quali debbano essere comprese anche quelle per il personale che il Gruppo stesso ritiene di dover arruolare ed adoperare. Comunque la questione possa essere esaminata, secondo la Giunta il problema deve essere studiato in una sede diversa da quella del Regolamento. È evidente perciò che la dizione che la Giunta propone si riferisce soltanto al personale effettivamente dipendente del Senato.

P R E S I D E N T E . Aggiungo, associandomi a quanto è stato qui detto a nome della Giunta per il Regolamento da parte del senatore Gronchi, che di questi problemi il Consiglio di Presidenza già in sedute precedenti a quella che oggi teniamo in Aula è venuto ad occuparsi, come se ne è occupata la Giunta per il Regolamento, e concordi l'uno e l'altro organismo sono arrivati a concludere che si tratta di due problemi differenti. Non possiamo confondere i dipendenti del Senato, i funzionari e gli addetti al Senato con i dipendenti dei Gruppi. Tanto più io stesso ho sostenuto questa tesi in quanto mi preoccupo di difendere i Gruppi da intromissioni esterne, sia pure del Consiglio di Presidenza del Senato. Credo che tutti dovrebbero incoraggiarmi su questa strada.

Altra è la questione di assicurare, tramite i Gruppi, con i congrui aiuti del Senato, le condizioni economiche, di tranquillità, di lavoro e di avvenire per i dipendenti dei Gruppi. In verità dovrebbero essere i partiti a fare questa operazione, ma poichè si parla tanto di cooperazione dello Stato al finanziamento dei partiti nell'espletamento delle funzioni per loro previste dalla Costituzione, una forma indiretta può essere anche questa. Per tale motivo assicuro gli onorevoli colleghi che il Consiglio di Presidenza non si sente affatto stimolato a fare qualche cosa di nuovo, ma si sente incoraggiato a proseguire in quegli studi che ha già iniziato, proseguimento cui è stato incoraggiato proprio nelle ultime due sedute dalla Giunta per il Regolamento. In questo senso credo che l'ordine del giorno qui pre-

sentato possa essere accolto e dato che è accolto spero che nessuno ne chieda la votazione. Pertanto resta così stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 157.1 proposto dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 158.

**D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , Segretario:**

CAPO XXIII.

**DELLA APPROVAZIONE E DELLA
REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

Art. 158.

*Approvazione del Regolamento e delle sue
modificazioni.*

Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

Questa riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

Le modificazioni al Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Quando sia in discussione in Assemblea un complesso normativo organico composto di più disposizioni collegate fra loro, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per la votazione finale; tuttavia otto senatori possono chiedere che si voti per parti se-

parate; in tal caso su ciascuna parte ha luogo la votazione a maggioranza assoluta.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Maris, Giglia Tedesco e Fabiani è stato presentato l'emendamento 158.1 tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 158.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Io pregherei l'onorevole Presidente di voler accantonare l'esame di questo articolo perchè comporta certi problemi di carattere abbastanza importante, anche di carattere costituzionale. D'altronde noi vorremmo modificare il nostro emendamento. Perciò pregherei il signor Presidente di voler accantonare la discussione di questo articolo per prenderlo in esame insieme con gli altri articoli che sono stati accantonati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi, osservazioni, l'emendamento 158.1 e l'articolo 158 vengono accantonati.

Si dia lettura dell'articolo 159.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , *Segretario*:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 159.

Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Anche questo articolo, se non vi sono osservazioni, è accantonato e sarà esaminato e votato, insieme agli altri articoli accantonati, dopo gli opportuni contatti con la Camera dei deputati, nella seduta che sarà fissata, successivamente alla pausa dei lavori del Senato in occasione

del congresso del Partito socialista unitario, per la votazione degli articoli accantonati, e del nuovo Regolamento nel suo complesso.

E intanto anticipo il ringraziamento — lo farò poi quando avremo approvato il nuovo Regolamento nel complesso — al presidente Gronchi per l'opera da lui prestata, ai membri della Giunta e del Comitato speciale e a tutti i senatori che con la loro cooperazione intensa, intelligente e appassionata ci hanno permesso di portare a soluzione l'annoso problema di un nuovo Regolamento del Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici** » (37-313-B) **d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori e del senatore Cipolla e di altri senatori** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

P R E S I D E N T E . Procediamo alla discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Zugno, Cuza-ri, Zannini, Scardaccione, Limoni, Lombardi, Baldini, Ferrari Francesco e Morlino, e dei senatori Cipolla, Pegoraro, Colombi, Chiaromonte, Bufalini, Compagnoni, Benedetti, Lusoli, Magno, Guanti e Samaritani, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Morlino.

M O R L I N O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stamani le Commissioni riunite giustizia ed agricoltura hanno concluso l'esame loro affidato con la decisione di proporre a questa Assemblea di approvare il disegno di legge in oggetto nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati con le seguenti motivazioni.

Gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo precedentemente approvato dal Senato sono quattro meramente formali e consequenziali e solo tre di natura

sostanziale. Questi ultimi si muovono in coerenza con le soluzioni adottate nel primitivo testo del Senato e si muovono anche in coerenza con la ampia discussione che sugli aspetti di quelle disposizioni qui si svolse. Si è ritenuto perciò che il Senato possa esprimere un positivo voto definitivo su questa legge, in ciò confortato, oltre che dalle sue precedenti conclusioni, anche dall'ampia ed approfondita discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento. Diciamo questo perchè non solo da un punto di vista formale, ma da un punto di vista

molto sostanziale siamo convinti assertori del sistema bicamerale e ci siamo sempre adoperati per esaltarne pienamente il significato. Quindi non abbiamo potuto non apprezzare l'ampiezza del dibattito che si è svolto nell'altro ramo del Parlamento; un dibattito che non poteva non essere ampio per la natura della materia trattata e che del resto noi stessi, nella relazione e nella discussione, avevamo sollecitato; un dibattito che è stato, direi anche, positivo per il tipo di risultato più ampio cui è approdato il provvedimento.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue M O R L I N O, relatore). Questo apprezzamento per il lavoro dell'altro ramo del Parlamento riguarda evidentemente l'arricchimento che è venuto da quel dibattito. L'ampia discussione che si è svolta in quella sede ci ha confortati sulla bontà delle soluzioni che qui erano state adottate. E dobbiamo anche sottolineare che nell'altro ramo del Parlamento, anche se non tradotte in modifiche del disegno di legge, sono state sviluppate una serie di argomentazioni più specifiche e di implicazioni più generali che poi hanno trovato la migliore espressione nell'impegnativo discorso che il Ministro dell'agricoltura ha pronunciato a conclusione di quel dibattito.

Mi riferisco in particolare ai collegamenti che in quella sede sono stati richiesti tra le innovazioni nella disciplina dei patti agrari e la più generale politica agraria di fronte al nuovo evento dell'attuazione dell'ordinamento regionale ed all'avvio che è stato dato per la nuova regolamentazione della mezzadria dagli emendamenti proposti dal deputato Ciaffi e da altri. Complessivamente perciò quella discussione ci ha confortato della validità delle soluzioni che noi avevamo adottate.

Gli emendamenti di ordine sostanziale, che qui conviene solo richiamare, riservandoci eventualmente di dare ulteriori chiarimenti

in sede di replica, attengono alla fissazione di una durata minima dei contratti di affitto ai non coltivatori diretti, ad una più precisa applicazione della legge per i pascoli e con la disposizione dell'articolo 32 al più ridotto ambito della giusta causa per la risoluzione dei contratti.

Quindi proponiamo al Senato di confermare con il suo voto la precedente decisione. L'apprezzamento che così noi esprimiamo per il dibattito svolto nell'altro ramo del Parlamento non ci esime, anzi ci legittima a contestare alcune argomentazioni che in quella discussione sono state addotte contro questa legge e soprattutto a respingere alcune delle valutazioni che fuori dell'Aula parlamentare hanno accompagnato la vicenda di questa legge.

Abbiamo sentito, infatti, molte voci levarsi contro questo provvedimento e trovare ampia ospitalità sulla stampa nazionale. Siamo convinti che questa è una autentica e profonda riforma e che naturalmente non può non suscitare dissensi, ma non possiamo accogliere le valutazioni che pretendono di giustificare tali dissensi.

In un organo di stampa si diceva che questa riforma è frutto di ingenuità economica e di candore giuridico. Noi sappiamo però che non può esistere nel nostro Paese una politica agraria fatta solo con l'economia o

con la tecnica agraria. Senza modificare il regime giuridico della terra non si può fare una politica agraria. Quindi non si tratta di candore giuridico, ma di concretezza di politici che credono di portare avanti una politica coerente e capace di realizzare effettivamente le prospettive che si sollecitano in sede economica.

Non crediamo nemmeno che si possano qualificare come ingenui le nostre proposte perchè esse sono radicate nella lunga storia del movimento contadino. Non si tratta, comunque, di ingenuità ma di un atto di saggezza.

Nel momento in cui il Paese si appresta a portare avanti riforme avanzate dai lavoratori dell'Italia moderna ed industriale, non possiamo dimenticare le aspirazioni dei settori meno favoriti del nostro Paese. Nè dobbiamo dimenticare che questa parte ha particolari titoli di legittimità. Quelle riforme perderebbero molto del loro significato innovatore se non si collegassero organicamente alla riforma che con questo provvedimento portiamo avanti. E vorremmo che si guardasse con maggiore attenzione a questo collegamento.

Questa legge fu approvata la prima volta dal Senato contemporaneamente a quella sullo statuto dei lavoratori. Approvando oggi definitivamente questo provvedimento crediamo di compiere un importante passo avanti, proprio perchè inseriamo nella elaborazione delle riforme, sollecitate dai sindacati dei lavoratori degli altri settori, l'affermazione di una piena autonomia imprenditoriale per i contadini, i quali sono certamente in una condizione complessivamente inferiore a quella dei lavoratori dell'industria.

Riteniamo che lo svolgimento di questa legge costituisca anche una lezione per il superamento di un certo massimalismo strumentale. Si è dimostrato che quando si supera il massimalismo strumentale, che certo ha contribuito a ritardare la legislazione dei patti agrari, si compiono effettivi passi avanti.

È un importante passo avanti, anche se siamo convinti che altri debbano essere compiuti non solo per una più organica e coe-

rente politica agraria, come ha detto l'onorevole Ministro alla Camera dei deputati, ma per una più generale e complessiva politica di programmazione del nostro sviluppo.

Questa legge colpisce la rendita fondiaria, colpisce gli incrementi della rendita fondiaria che, per i modi con cui il nostro sviluppo si determina, rendono più difficile l'evolversi della nostra agricoltura verso forme più moderne, ma siamo anche convinti che ciò non assume nè deve assumere un significato punitivo per i proprietari. Sappiamo che la maggior parte di loro non sono grossi latifondisti, sono il più delle volte cittadini dei nostri ceti medi, lavoratori anche essi, che conservano questi possessi qualche volta in virtù di antichi titoli ed anche qualche volta per più recenti risparmi, frutto di un onesto lavoro. Sappiamo che a questi cittadini chiediamo un sacrificio, ma sappiamo di poterlo chiedere, perchè questa legge si inserisce, appunto, in una linea più generale che è di generale sviluppo del nostro Paese e di generale avanzamento per tutte le categorie del nostro Paese. Sappiamo di colpire non solo gli interessi di queste categorie, sappiamo che per molti di loro questa legge tocca non solo e non tanto degli interessi, quanto dei sentimenti antichi che meritano il rispetto che si deve ai valori della storia complessiva della nostra società nazionale. Sappiamo perciò che questo sacrificio noi lo possiamo chiedere nella misura in cui questa legge non è un fatto isolato, ma si inserisce nella prospettiva di una società nuova più articolata e più giusta per tutti.

Questo è un atto di giustizia nei confronti della parte meno favorita del nostro Paese, nei confronti degli affittuari e, principalmente, di quei coltivatori diretti che avendo fatto in Italia, diversamente da quello che è accaduto in altre epoche ed in altri Paesi, una scelta democratica, hanno contribuito in maniera determinante a garantire questo sistema democratico ed a rispondere alle loro richieste con il metodo della democrazia, con la sovranità di un libero Parlamento.

Con questi pensieri noi crediamo di poter chiedere al Senato della Repubblica di accogliere la proposta della maggioranza delle

Commissioni riunite della giustizia e dell'agricoltura di approvare in forma definitiva questa nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Salari.

S A L A R I, *relatore*. Onorevoli senatori, le considerazioni svolte dal collega Morlino per quello che riguarda la competenza della 8ª Commissione sono valide anche per quanto riguarda la competenza della Commissione di giustizia. Con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, la maggioranza della 2ª Commissione ha ritenuto già e ritiene ancora che si venga a dimostrare e ad accettare che le norme di legge non debbono costituire proclamazione di astratti principi ma debbono essere profondamente radicate nella realtà e interpretare le esigenze di un dato momento storico nel quale le norme stesse debbono trovare completa legittimazione. Ed è in base a questi principi che la 2ª Commissione di giustizia ritiene che questo disegno di legge si debba approvare anche con le modifiche con cui è pervenuto dalla Camera dei deputati. Queste modifiche, infatti, non fanno che convalidare i principi e i criteri informativi del testo come fu approvato dal Senato e si muovono quindi, come ha sottolineato il collega Morlino, su una linea di perfetta coerenza, con questo senza turbare l'equilibrio e l'armonia.

Questo testo risponde a profonde esigenze di giustizia e vuole esaudire vecchie aspirazioni del mondo contadino, del mondo delle nostre campagne che, seppure tardi, noi con questa legge ci apprestiamo a soddisfare.

Questo testo del provvedimento si presta anche ad armonizzare la nostra legislazione agraria con le legislazioni agrarie dei Paesi della Comunità europea dove l'istituto dell'affitto ha una larga dimensione, molto più larga di quella attualmente esistente nel nostro Paese.

Anche a nome della seconda Commissione, pertanto, io ho l'onore di invitare questa

Assemblea ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto, auspicando vivamente che la sua approvazione porti nelle nostre campagne quella serenità, quel benessere, quella prosperità alle quali il mondo contadino ha pieno diritto. Ci auguriamo anche che insieme alla serenità e alla prosperità dei lavoratori delle nostre campagne questo disegno di legge contribuisca validamente a far progredire la nostra agricoltura. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il riesame del disegno di legge avente per oggetto la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici deve essere mantenuto in termini assai limitati perchè l'articolo 54 del nostro Regolamento da una parte prescrive che se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche apportate dalla Camera, mentre dall'altra parte stabilisce che nuovi emendamenti possono prendersi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera.

Nel nostro caso la Camera dei deputati, approvando il testo unificato già licenziato dal Senato nella seduta del 19 dicembre 1969, ha apportato ad esso modifiche di carattere marginale che per nulla incidono sulla sostanza della legge. La legge è stata restituita al Senato solo per illudere l'opinione pubblica e far credere ad essa che i numerosi interventi aspramente critici di parlamentari della maggioranza avevano determinato l'emendamento del progetto di natura prettamente conciliare. Per converso il nuovo testo non presenta modifiche migliorative, bensì risulta peggiorato e poco chiaro.

Gli articoli più qualificanti della legge sono stati approvati dalla Camera, anche se a volte con limitatissimo scarto di voti; ma, per Regolamento, su essi praticamente non è dato ritornare a discutere in questa sede.

La nuova legge sulle affittanze agrarie, che è stata ed è ampiamente criticata e disapprovata per i vizi di illegittimità costituzionale che la caratterizzano, per le soluzioni demagogiche ed antieconomiche che essa adotta, per gli stridenti contrasti che in essa si riscontrano in raffronto alle più moderne, più avanzate e più ponderate legislazioni degli altri Paesi della Comunità europea, riappare, quindi, fuggacemente al Senato non per un effettivo ulteriore e migliore vaglio, bensì soltanto per ottenere un formale voto di definitiva imposizione.

Non ripeto oggi quanto diffusamente ebbi l'onore di esporre in sede di discussione generale, di esame degli emendamenti e di dichiarazione di voto nel dicembre 1969 e mi limito solo a rilevare che la preoccupazione, allora manifestata dal mio Gruppo in ordine al carattere espoliativo, ingiustamente punitivo e, oserei dire, vendicativo della legge è malauguratamente divenuta concreta realtà.

Già, nel frattempo, la legge 18 dicembre 1970, n. 1138, nel dettare nuove norme in materia di enfiteusi, con l'articolo 3 ha esteso ai contratti e ai rapporti di affitto con clausola migliorataria, così come ai contratti e ai rapporti di colonia con le stesse caratteristiche, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 617; ha cioè trasformato detti contratti e rapporti in enfiteusi, con il conseguente diritto dell'affittuario o del colono, divenuto di fatto enfiteuta, di corrispondere un canone mantenuto in misura risibile e di procedere alla affrancazione del fondo, divenendone così quasi furtivamente nuovo proprietario per infimo prezzo.

La espoliazione della proprietà terriera, che rappresenta un fenomeno più gravoso della stessa espropriazione (questa quanto meno non può prescindere dall'obbligo dell'espropriante di corrispondere una congrua indennità ancorata al valore venale del fondo espropriato) è già stata posta in essere dal legislatore, incurante di una delle più elementari e fondamentali norme costituzionali qual è quella relativa al rispetto della proprietà privata.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue F I L E T T I). In tema di affitto e colonia con clausola migliorataria, infatti, si è già pervenuti alla espoliazione attraverso la enfiteusi; in tema di mezzadria vi si perverrà percorrendo un triplice stadio, passando cioè *ope legis* dalla mezzadria all'affitto, da questo alla enfiteusi e da quest'ultima alla traslazione coatta del fondo rustico dall'attuale proprietario ad un nuovo proprietario, senza alcuna distinzione di trattamento in dipendenza dello *status* di costui; perchè poco conta oggi, per la nuova legislazione italiana, che chi subentra nella proprietà della terra sia coltivatore diretto manuale, oppure semplice imprenditore e cioè vero e proprio commerciante. Quel che oggi ci si prefigge di realizzare è la sottra-

zione della terra a chi ne è proprietario per trasferirla indiscriminatamente e demagogicamente ad altri. Ispirata a tale deprecabile e ossessivo principio, la legge in esame, nel dettare nel titolo II le norme sui poteri dello affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti, di fatto trasforma coattivamente e con norma di imperio la tradizionale affittanza agraria in affitto miglioratario, sicchè anche in tal caso, per effetto di sopravvenuta legge cogente e non di originaria convenzione tra le parti, non sarà difficile ipotizzare la richiesta dell'affittuario di trasformare l'affitto in enfiteusi all'unico fine di acquistare la proprietà del fondo avvalendosi dello strumento dell'affrancazione.

Ma, come ho già rilevato prima, tutto ciò non può formare oggetto di modifiche o di emendamenti al testo già approvato dal Senato e dalla Camera, ostandovi di fatto la prescrizione del richiamato articolo 54 del vigente Regolamento.

La maggioranza parlamentare, distratta e quasi assente, ha già dato il suo assenso al disegno legislativo; non resta quindi, allo stato, che attendere gli effetti della concreta sperimentazione della legge, che suggeriranno in futuro gli opportuni provvedimenti da adottare per eliminare incongruenze e discrasie facilmente prevedibili.

Di conseguenza mi soffermo soltanto sulle quattro sostanziali modifiche apportate dalla Camera al testo già approvato dal Senato per formulare le opportune osservazioni in ordine ad esse e proporre alcuni nuovi emendamenti correlativi.

La Camera ha in primo luogo introdotto all'articolo 17 la norma che stabilisce in 15 anni la durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore. La nuova norma desta perplessità perchè, a prescindere dalla manifesta eccessività del termine quindicennale, in determinati casi, stranamente, viene ad agevolare il locatario non coltivatore in danno del proprietario coltivatore diretto. Poichè detta disciplina si applica anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge del 22 luglio 1966, n. 606, può avvenire che il coltivatore diretto, il quale in epoca in cui non era prevedibile la proroga *ex lege* dell'affitto a conduttore non coltivatore o la continuazione del contratto sino al completamento della durata minima quindicennale aveva destinato i suoi risparmi all'acquisto di un bene rustico con l'animo di coltivarlo personalmente, veda oggi frustrate le sue legittime aspettative con ingiustificabile vantaggio ed indebito arricchimento a favore di chi non coltiva direttamente la terra e grave svantaggio e danno a carico di chi alla terra vuole dedicare la sua attività manuale.

Si perverrebbe altresì a conseguenze assurde e abnormi: il locatore coltivatore diretto per effetto delle leggi vincolistiche vigenti avrebbe diritto ad ottenere la disponibilità delle sue terre per il caso in cui que-

ste fossero locate ad affittuario coltivatore diretto, nei confronti del quale potrebbe promuovere azione per diniego o decadenza della proroga ove egli volesse coltivare direttamente e personalmente il suo fondo, mentre dovrebbe attendere sino al compimento di quindici lunghi anni ove l'affittuario non fosse coltivatore diretto. Un'aberrazione talmente macroscopica non può trovare ospitalità nel nostro ordinamento legislativo e pertanto il Senato non può che eliminarla. Si propone quindi di emendare il predetto articolo 17 inserendo, dopo il suo primo comma, un nuovo comma del seguente tenore: « Ove il locatore sia coltivatore diretto e intenda coltivare il fondo affittato col lavoro proprio e dei componenti il suo nucleo familiare, il contratto cessa in ogni caso alla scadenza convenzionalmente stabilita dalle parti ».

Altro emendamento accolto dalla Camera concerne l'originario articolo 23 (oggi articolo 24) che esattamente esclude dalla nuova disciplina i contratti di affitto o le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente a pascolo e stabilisce i criteri per determinare il canone relativo a detti contratti. Per tale modifica, che praticamente recepisce suggerimenti all'uopo emersi in sede di primo esame della legge al Senato, nulla vi è da osservare particolarmente.

Con il terzo emendamento, che attiene all'originario articolo 29 (oggi articolo 30), l'entrata in applicazione dei criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, prevista retroattivamente dall'annata agraria 1969-70, è stata portata all'annata agraria 1970-71, così come emerge dal resoconto della seduta tenuta alla Camera dei deputati il 27 gennaio 1971 e così come è stato chiarito in esito alla comunicazione aggiuntiva ed integrativa fatta pervenire oggi dalla Camera al Senato. Poichè la legge non può spiegare effetti retroattivi ed ha avuto già inizio l'annata agraria 1970-71, appare opportuno però emendare l'attuale articolo 30 nel senso che alle parole: « annata agraria 1969-70 » due

volte riportate in detto articolo, così come si legge nello stampato, debbono sostituirsi le parole: « annata agraria 1971-1972 ».

L'ultima modifica infine riguarda l'articolo 32 *ex novo* introdotto dalla Camera, che praticamente esclude la possibilità della risoluzione del contratto di affitto, così come del contratto di colonia e di mezzadria, prevista dalla legge 13 giugno 1961 n. 527 per il caso di trasformazioni fondiari da parte del locatore o concedente.

La modifica adottata dalla Camera non sembra apprezzabile. Essa infatti, abrogando senza alcuna eccezione la legge dianzi citata, nega in concreto al locatore, che può essere anche coltivatore diretto manuale, di procedere a trasformazioni palesemente utili all'agricoltura. L'affittuario, avvalendosi del diritto alla durata quindicennale del contratto, può non effettuare i miglioramenti che le esigenze agrarie suggeriscono e di fatto ne vieta la esecuzione anche al locatore, arrecando in tal modo danno non solo agli interessi privatistici ma nuocendo all'economia generale.

La incongruenza della drastica norma soppressiva appare poi di più palmare evidenza allorché si consideri che, di fronte all'inazione del conduttore non coltivatore, non ritiene conveniente operare i miglioramenti neppure il proprietario coltivatore diretto che, pur avendo in animo di ammodernare il suo fondo avvalendosi del lavoro suo personale e della sua famiglia, desiste dal suo proponimento per carenza di un congruo reddito che egli bene ha diritto a ritrarre dall'impiego della sua attività manuale e dei suoi risparmi e che non realizza in dipendenza del risibile canone che è tenuto a pagare l'affittuario non coltivatore.

Conseguentemente appare opportuno sopprimere *in toto* il predetto articolo 32.

Dopo di che concludo denunciando, ancora una volta, che la presente legge, per la quale il Governo non è stato in grado e comunque non ha voluto assumere precise responsabilità, e che è improntata ad aspetti anticostituzionali, demagogici e classisti, sotto il falso riflesso di innovare radicalmente e migliorare la disciplina delle affittanze agrarie, in effetti ostacola la formazione di

imprese efficienti, sconsiglia l'afflusso di risparmio da parte dei proprietari alle aziende agricole, legalizza disparità di trattamento tra i cittadini, annulla il principio della tutela della proprietà privata, distrugge in ultima analisi il contratto di affitto di fondi rustici.

Per le superiori considerazioni reitero la netta opposizione del mio Gruppo alla legge in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non si può esaminare obiettivamente il disegno di legge in discussione sull'affitto dei fondi rustici — disegno che, come è noto, ritorna dinanzi a questo ramo del Parlamento, dopo essere stato approvato, con modifiche peggiorative, dalla Camera dei deputati — se non lo si inquadra nella realtà europea. Chi vi parla sente in questo momento di assolvere a due funzioni: anzitutto a quella di parlamentare nazionale e, come tale, interessato a che il contratto di affitto sia strumento di evoluzione e non di arretratezza della agricoltura del nostro Paese; in secondo luogo a quella di parlamentare europeo e, come tale, interessato a che la realtà europea venga tenuta presente come obiettivo di fondo, al quale dobbiamo ispirare le leggi che vengono sottoposte alla nostra approvazione.

A tal fine sento il dovere di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e, soprattutto, quella del Governo — e, in modo particolare, quella del Ministro all'agricoltura e del Sottosegretario all'agricoltura — sulla recente risposta che la Commissione europea ha dato sul tema in discussione ad una interrogazione scritta presentata dal collega parlamentare senatore Biaggi, con il collega belga Hougardy, risposta dalla quale emerge la grave responsabilità del nostro Governo per non aver trasmesso alla Commissione in parola il disegno di legge sottoposto al nostro esame, incorrendo, con tale comportamento, in una palese violazione di norme e di decisioni comunitarie.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo è il suo parere!

P R E M O L I . Questo è il mio parere, ma attendo di conoscere da lei il parere opposto. Comunque, noi abbiamo presentato una interrogazione in novembre, e il sonno di Aligi del Governo non ha dato risposta a questa interrogazione; da novembre a febbraio sono passati ben quattro mesi e da qui a Bruxelles in aereo ci si va in un'ora!

Ma è preferibile, onorevoli colleghi, che io vi dia lettura integrale del testo della suddetta risposta affinché voi, prendendone atto ed assumendo le relative responsabilità, possiate trarre le relative conclusioni.

La Commissione europea ha così risposto: « Benchè la Commissione abbia ripetutamente — noti, onorevole Ministro, l'avverbio « ripetutamente » — invitato il Governo italiano a comunicarle, conformemente all'articolo 5 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 concernente il coordinamento delle politiche di struttura agricola, il disegno di legge n. 2176 — ci si riferisce, si badi, al momento in cui il provvedimento venne sottoposto, per la prima volta, al nostro esame — del 15 luglio 1968, essa non ha ancora ottenuto tale comunicazione. La Commissione sta, attualmente, esaminando il suddetto disegno di legge di cui ha potuto, nel frattempo, prendere conoscenza e prevede di iscriverlo all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni del Comitato permanente delle strutture agrarie. La Commissione non è stata informata dei motivi che hanno indotto il Governo italiano ad astenersi dal comunicarle il disegno di legge relativo alla modifica del regime delle affittanze. In ogni modo, la Commissione ritiene che l'articolo 5 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 non faccia alcuna distinzione tra un disegno di legge di origine parlamentare ed un disegno di legge di emanazione governativa e che l'obbligo della comunicazione valga per entrambi i casi. A questa opinione della Commissione corrisponde, d'altro canto, la prassi generalmente seguita, sino ad oggi, secondo cui le vengono comunicati anche i disegni di legge di origine parlamentare. Benchè su un piano

strettamente giuridico la materia di cui tratta il disegno di legge italiano non sia identica a quella che forma oggetto delle proposte di direttiva della Commissione relative alla riforma dell'agricoltura, esistono, tuttavia, tra l'una e l'altra correlazioni pratiche evidenti. La Commissione può assicurare gli onorevoli parlamentari che, nel corso della prevista consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole, verranno analizzati tutti gli effetti che la legge in parola potrebbe esercitare sulla evoluzione delle strutture agrarie e, in particolare, sulla mobilità del fattore terra. L'aumento di tale mobilità, da ottenersi, preferibilmente, per mezzo dei fitti a lungo termine, rappresenta, infatti, una premessa indispensabile per il successo della riforma dell'agricoltura avente per obiettivo la costituzione di aziende moderne ».

Del resto, il Governo ha voluto coscientemente sottrarsi agli obblighi che gli derivano dalla partecipazione del nostro Paese alla Comunità economica europea, come consapevolmente i partiti che si sono opposti ad un miglioramento del testo in discussione, hanno voluto, solo, ispirarsi alla più vuota e pericolosa demagogia, senza tener conto minimamente delle conseguenze che il loro atteggiamento potrebbe arrecare al Paese e, in particolare, al settore agricolo.

In sostanza, si è voluto mortificare questo contratto, disconoscendone la funzione e l'importanza sul piano della strutturazione di un settore che, tra l'altro, si pone in contrasto con gli obiettivi dell'agricoltura europea.

In un Paese, come il nostro, dove si parla sempre di programmazione e di coordinamento, non si riesce neppure a coordinare la politica agraria nazionale con quella comunitaria.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lei parte da una constatazione di fatto che non esiste. Parla di proposte di direttive comunitarie e di una mancata rispondenza di questa legge alle proposte della Commissione. Ora come è possibile pensare ad una difformità tra qualcosa di esistente, cioè questa legge, e qualcosa che giuridica-

mente non esiste? Stiamo infatti discutendo su proposte di direttive senza che queste siano state esaminate dal Consiglio dei ministri della CEE.

P R E M O L I . Ella sa benissimo, onorevole Ministro, che, nella traiettoria — per adoperare una immagine tipica del senatore Nenni — della politica europea comunitaria, si favoriscono, anche tramite incentivi, le affittanze agrarie, mentre, nella traiettoria del provvedimento al nostro esame, queste affittanze vengono umiliate e mortificate. A ciò si deve aggiungere che, indipendentemente da quello che può essere il suo parere, che è evidentemente diverso dal mio, ma anche difforme dalla realtà dei fatti, il Governo aveva, a nostro giudizio, il dovere di informare la Comunità economica europea, dovere che gli derivava da un articolo del nostro accordo. A questo dovere il Governo italiano ha disatteso, non so se per pigrizia o per disattenzione.

Comunque sia, le linee di sviluppo della agricoltura europea passano attraverso la valorizzazione del contratto di affitto, come strumento più idoneo e moderno per creare un'agricoltura moderna, competitiva, valida e in grado di assicurare ai vari fattori della produzione la loro giusta remunerazione, unitamente a condizioni di vita soddisfacenti per il mondo rurale.

Tutto il *memorandum* Mansholt è un continuo richiamo alla funzione del contratto di affitto, nel tentativo di comporre gli interessi della proprietà fondiaria con quelli dell'impresa moderna. Infatti, circa la prima, si tende ad incentivare l'offerta di terreni da mettere a disposizione di imprenditori moderni o di imprese agricole associate, offrendo, sia ai capitali extra-agricoli da investire in beni fondiari che agli agricoltori anziani o ad altri proprietari che mettono i loro terreni a disposizione di programmi comunitari, un incentivo notevole, rappresentato dal pagamento anticipato di nove anni di canone di affitto. Questa è, voglio ripeterlo, la traiettoria della politica agricola comunitaria.

Anche il problema della equità del canone viene affrontato in termini nuovi che sarebbe bene fossero tenuti presenti dal legislatore

italiano. Infatti, allo scopo di mantere, da una parte, una corrente di investimenti extra-agricoli in beni fondiari e, dall'altra, di consentire un'utilizzazione dei terreni, da parte di imprenditori efficienti, con canoni non elevati, si stabilisce, in determinate circostanze, addirittura la possibilità di una sovvenzione annua diretta o di sgravio fiscale equivalente di entità pari alla differenza tra una normale remunerazione dei capitali e il possibile reddito fondiario. Tutto ciò riferito alla costituzione di società fondiarie, per favorire appunto l'afflusso di capitale extra agricolo verso la terra. Ma in tutti i suoi aspetti, come dicevamo, il cardine del *memorandum* è rappresentato, da una parte, dalla constatazione e dalla certezza che una agricoltura moderna deve avere dimensioni molto maggiori di quelle attuali, con una adeguata elasticità della loro struttura e, dall'altra, dall'analoga certezza che il contratto di affitto rappresenta — nella situazione attuale della Comunità — lo strumento più idoneo per mantenere la mobilità della terra e, allo stesso tempo, fornire ai produttori che vogliono continuare ad esercitare l'attività agricola la possibilità di disporre di terreni per un ingrandimento delle loro imprese.

Nel *memorandum* Mansholt si legge che, in contropartita alla proposta della lunga durata dei contratti di affitto, dovrebbe essere garantita al locatore un'adeguata remunerazione, tenuto conto dei rendimenti del capitale sui mercati finanziari, ma anche della sicurezza degli investimenti fondiari. Tale remunerazione — come ricordavamo sopra — potrebbe assumere la forma o di sovvenzione annua diretta o di sgravi fiscali di effetto equivalente.

Mentre la lunga durata del contratto di affitto corrisponde alla necessità di dare all'impresa un respiro sufficiente ampio, affinché l'affittuario vi possa tranquillamente profondere energie e capitali, con la sicurezza di poterne ricavare i frutti sperati, le condizioni di particolare vantaggio previste per chi cede in affitto fondi rustici sono intese ad invogliare investimenti di risparmio nel capitale fondiario. Così che, a beneficio dell'impresa agricola, possano concorrere i sacrifici ed i capitali del proprietario e dell'affittuario.

nonchè, in maniera prevalente, l'iniziativa imprenditoriale di questo ultimo, fornendo ad entrambe le parti una equa remunerazione dei loro apporti.

È noto che — per ciò che riguarda la realtà italiana — il problema dell'equo canone è sorto, sotto l'aspetto economico, in seguito a squilibri verificatisi, in alcuni casi, per una sopravvalutazione del « servizio fondiario ». La richiesta eccessiva di terreno da affittare, cioè, aveva determinato, in certi casi, una lievitazione della misura dei canoni sproporzionata alla redditività dei terreni e tale da costringere l'affittuario a comprimere, oltre misura, le necessarie spese di gestione. Sotto l'aspetto politico, il problema è sorto in seguito alle tristissime condizioni della nostra economia, negli anni seguiti immediatamente alla fine della guerra e alla conseguente fame di terra di quel periodo.

Ricordiamo che, in occasione della discussione della legge fondamentale 12 giugno 1962, n. 567 — « Norme in materia d'affitto di fondi rustici » — si pose il problema, da parte liberale, se la soluzione adottata con tale provvedimento fosse, tuttora, in accordo con la situazione dell'agricoltura italiana che si veniva caratterizzando per una crescente carenza di conduttori e di coltivatori diretti. Comunque, si sostenne che un problema — che non si negava — come quello del giusto canone avrebbe potuto, forse, essere risolto più opportunamente lasciandone la discussione alla trattativa sindacale tra le parti interessate.

Si preferì, invece, un sistema di determinazione autoritativa dei canoni d'affitto da ritenere equi e si stabilì di considerare equo il canone contenuto, entro una misura minima ed una misura massima indicata, ogni due anni, da speciali commissioni provinciali.

Il sistema aveva il difetto che tali misure costituivano, per così dire, delle medie di equità, per cui il pericolo che il canone non risultasse equo per le parti interessate esisteva, sia nel caso che la misura massima risultasse troppo bassa, sia che quella minima risultasse troppo alta. In tali casi, gli interessati non avrebbero potuto correggere, nei loro singoli contratti, le distorsioni dovute al sistema di cui sopra.

A tale difetto, si aggiungeva quello secondo il quale i criteri cui le commissioni dovevano attenersi per la determinazione dei minimi e dei massimi si prestavano, nel loro insieme, ad una discrezionalità forse eccessiva.

A tali inconvenienti non supplisce, certamente, il criterio di determinazione previsto dal disegno di legge in esame, così come è stato da noi rilevato allorquando, per la prima volta, il provvedimento fu sottoposto al nostro esame e come è stato, altresì, ribadito dai nostri colleghi liberali dell'altro ramo del Parlamento e anche in Senato.

L'aver voluto disattendere sia le proposte contenute nel disegno di legge liberale, presentato alla Camera dei deputati, sia i vari emendamenti migliorativi, presentati da vari Gruppi politici, sempre dinanzi all'altro ramo del Parlamento, significa proporsi lo scopo demagogico di non voler disciplinare razionalmente la materia, ma solo di cedere a pressioni demagogiche che si propongono non di vivificare il contratto di affitto ma di mortificarlo.

Che il testo in discussione si proponga di mortificare questo contratto e di tendere alla sua eliminazione — riducendone l'area di diffusione nel nostro Paese — è, del resto, confermato non solo dalla disciplina che si vuol dare in materia di determinazione dell'equo canone, ma anche dalla constatazione che, in base all'articolo aggiuntivo inserito nel provvedimento dall'altro ramo del Parlamento, si vuole impedire al proprietario di effettuare trasformazioni di rilevante importanza ai fondi rustici, mortificando, in questo modo, non solo lo spirito di iniziativa, ma anche le prospettive di evoluzione di tutto il settore.

Se i colleghi democristiani non vogliono davvero l'approdo ad una politica assembleare non si limitino a piagucolare nella sala dei passi perduti, ma dicano in quest'Aula il loro no chiaro e tondo a questo primo frutto giuridico di un'alleanza tra il loro partito e i comunisti. (*Vivissimi applausi dal centro-destra*).

B R U G G E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non vorrei in questo momento prolungare i tempi della discussione, ma vorrei esprimere, possibilmente senza polemiche, il mio punto di vista su questo disegno di legge che è oggetto di esame in quest'Assemblea. È difficile essere brevi ed è anche difficile non essere polemici. Però devo ricordare che durante tutto l'iter di questo disegno di legge sugli affitti di fondi rustici ho sempre mantenuto il mio punto di vista che è stato accennato anche dal relatore, quando ha affermato che una delle componenti importanti per l'incremento della produzione in agricoltura è la regolamentazione dei contratti agrari.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che sia in Commissione che in Aula io ebbi a presentare degli emendamenti che tendevano a salvaguardare in materia la competenza delle regioni a statuto speciale. I miei emendamenti sono stati respinti, ma come allora anche adesso sono persuaso che stiamo invadendo, in materia di agricoltura, un settore che è di competenza delle regioni a statuto speciale.

Mi si dirà che in questo caso si tratta di regolamentazione che riguarda il diritto privato. Ma procedendo in questa regolamentazione, a mio modo di vedere, sempre più si abbandona il diritto privato e si passa nella sfera del diritto pubblico. Sono dell'avviso che la competenza delle regioni in questa materia debba essere salvaguardata. Se questo consesso non cerca di salvaguardarla, le regioni a statuto speciale dovranno difender si come possono. Infatti, già in altra sede, precisamente quando si discuteva la legge sul collocamento degli operai agricoli, sostenni che si invadevano delle competenze delle regioni a statuto speciale. Forse qualcuno poteva sorridere di compassione per come mi sentiva ripetere certe frasi. Però la sentenza della Corte costituzionale in materia mi ha dato ragione; fu data ragione a richieste della regione Trentino-Alto Adige quando impugnò quella legge appena fu resa esecutiva.

In questa occasione faccio presente che farò il possibile affinché la legge in discussio-

ne venga portata davanti alla Corte costituzionale, in modo che essa possa decidere sulla competenza delle regioni a statuto speciale in materia di regolamentazione di contratti e di patti agrari.

Per questo mio fermo convincimento stavolta mi trovo necessariamente in una compagnia insolita dal momento che devo dare il mio voto contrario a questa legge.

Vorrei però aggiungere un'altra considerazione: credo che rendendo troppo difficile lo scioglimento dei contratti di affitto non renderemo certo elastico il movimento delle terre che dovrebbero essere cedute in affitto. Ho l'impressione che si arriverà ad una situazione che altrove si è già manifestata: cioè un proprietario, prima di cedere un terreno in affitto, lo lascerà incolto perché preoccupato di non poterlo più riavere quando ne avrà bisogno. Credo che in questo modo non aumenteremo la produzione agricola. Se dovessimo entrare in una delle concezioni del piano Mansholt in merito all'abbandono della coltivazione di terreni coltivabili, allora certo quanto è disposto in questa legge potrebbe portare ad un risultato del genere.

Anch'io sono dell'avviso che debba introdursi un affievolimento del nostro concetto del diritto di proprietà. Sono contrario al concetto della proprietà assoluta così come lo abbiamo ereditato dal diritto romano. Nell'interesse collettivo dovranno essere apportate certe correzioni nel nostro concetto di diritto di proprietà. Ho l'impressione però che le correzioni che si vogliono introdurre con questa legge non porteranno a buon fine.

Sono sempre stato convinto del principio che la terra debba essere data innanzitutto a colui che la lavora.

L'articolo 17, così come è stato emendato dalla Camera, non porta a questo fine in quanto dà delle preferenze nell'affitto al conduttore non coltivatore diretto in confronto del coltivatore diretto affittuario. Perciò io mi meraviglio del fatto che proprio la sinistra comunista, l'estrema sinistra possa essere d'accordo con questo emendamento della Camera.

Inoltre vedo troppo complicata la legge nella sua applicazione; credo anche che il frutto di parecchi compromessi abbia porta-

to a vendere, per così dire, una merce sotto un nome differente da quello originario. Infatti con l'articolo 32, che fu immesso dalla Camera, non regoliamo più l'affitto di fondi rustici, così come è detto nel titolo della legge, ma entriamo nella regolamentazione della mezzadria ed anche in parte della colonia parziaria e di altri contratti agrari che con l'affitto non hanno più nulla a che fare. Credo veramente che ciò significhi vendere una merce per un'altra; non mi pare che una modifica del genere sia molto onesta nei confronti del cittadino che non si può rileggere agevolmente le disposizioni di altre leggi alle quali questa legge fa riferimento.

Mi sento in dovere di fare questa dichiarazione: temo che coloro i quali saranno tenuti ad eseguire la legge, così come è presentata e così come sarà approvata, si troveranno di fronte a grandi preoccupazioni; temo inoltre che questa legge, così come sarà approvata, non darà quel vantaggio a coloro che lavorano la terra che auspicano quanti daranno il voto favorevole ad essa. Perciò in questo momento io dichiaro che non darò il voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Morlino.

MORLINO, relatore. Non è certo per scarsa considerazione delle importanti argomentazioni svolte dai colleghi che sono intervenuti che conterrò la replica negli stessi limiti dell'esposizione iniziale. Vorrei dire che gran parte delle osservazioni fatte sono state già acquisite a questo dibattito; potrei quindi molto correttamente rinviare a quanto già dissi ampiamente in sede di primo esame della legge.

Desidero soltanto fare tre osservazioni rivolgendomi a ciascuno dei tre colleghi che sono intervenuti. Quando si afferma da parte del senatore Brugger che questo provvedimento non fa l'interesse degli imprenditori agricoli, viene espressa una opinione della quale si può essere molto rispettosi, però a

questa Assemblea devo richiamare il fatto che le organizzazioni dei contadini, la più grande organizzazione dei contadini, la Coltivatori diretti, e le altre organizzazioni, che fino a prova contraria per la loro forza e per la loro rappresentatività devono essere riconosciute come legittime esponenti di queste categorie, si sono battute per questa legge ed hanno sostenuto con il loro impegno nel Paese e nel Parlamento la sua approvazione.

Al senatore Premoli debbo dire che ho seguito con molta attenzione le sue considerazioni in ordine al MEC, non solo quelle formali ma anche quelle sostanziali. Indubbiamente il documento Mansholt punta sul contratto di affitto come l'istituto giuridico più adeguato per ottenere quanto è necessario ad una moderna imprenditorialità agricola, cioè la mobilità e la disponibilità, per la migliore combinazione dei fattori produttivi della terra. Evidentemente l'affitto è uno strumento di tale mobilità, quando non si può disporre di condizioni come quelle di altre parti del mondo, dove l'impresa agricola ha in proprietà vaste estensioni, che vengono coltivate in misura più o meno ridotta secondo le possibilità e le convenienze del mercato, delle tecniche culturali e dei capitali. L'affitto è un sistema integrativo di proprietà ridotte per dare alle aziende dimensioni ottimali. Questa legge non mortifica ma esalta questo processo, perchè ancora la disponibilità delle terre ad un meccanismo di prezzi pubblici. È questo meccanismo che in una situazione come la nostra fa dell'affitto uno strumento valido per mettere la terra a disposizione delle imprese.

È stato detto che si mortifica il contratto di affitto come istituto giuridico: niente affatto, poichè si consolida un contratto che, lasciato solo alle norme del codice civile, nella realtà cesserebbe di espandersi. Si tratta di intenderci su che cosa immaginiamo: lo abbiamo spiegato, abbiamo detto che ci muoviamo proprio per dare logica consequenzialità a quel progresso legislativo di cui una tappa importante è stato il codice del 1942. Il contratto di affitto al coltivatore diretto nella realtà era un contratto di lavoro subordinato a remunerazione incerta. Invece con il codice del 1942 si qualificava già

come un contratto costitutivo di impresa, ma la disciplina privatistica che se ne dava allora non era riuscita in concreto a realizzare tale obiettivo.

Con questa legge e con la serie di norme imperative che garantiscono l'autonomia dell'affittuario, il contratto di affitto si evolve effettivamente da contratto di lavoro subordinato a remunerazione incerta in un contratto costitutivo di un rapporto di impresa. Quindi sotto questo profilo è uno svolgimento moderno e coerente con gli svolgimenti del MEC. Se andassimo a fare una indagine di diritto comparato con la realtà dei rapporti che si sono sviluppati negli altri Paesi, scopriremmo che gli altri Paesi hanno una condizione agricola più avanzata della nostra, anche perchè sul piano del reale regolamento dei rapporti tra proprietà ed impresa da tempo hanno assicurato l'autonomia e l'indipendenza dell'impresa agricola dalla proprietà.

Evidentemente non è questa la sede per svolgere tutti questi argomenti, ma ciò non significa che abbiamo trascurato le ragioni del MEC, anzi abbiamo creduto di potervi rispondere con più coerenza ed efficacia.

Al collega Filetti, che mi scuserà se io non sarò così puntuale nel rispondere alle sue argomentazioni, sempre così dialetticamente precise (ma credo di avergli risposto con molta cordialità ed anche con uguale puntualità in altre occasioni), devo replicare su due punti soltanto. L'estensione che questa legge fa a tutti gli affittuari del regime proprio dei coltivatori diretti rappresenta un fatto importante. Portare infatti gli affittuari non coltivatori a considerarsi dalla parte della categoria dei coltivatori diretti è un fatto positivo non solo sotto il profilo economico, ma anche per la evoluzione della nostra società rurale.

La categoria intermedia dei grandi affittuari, che è stata sempre oscillante tra le ragioni della proprietà e le ragioni dell'impresa, sfruttata e sfruttatrice di volta in volta, secondo il variare delle situazioni, viene oggi così impegnata nello stesso processo evolutivo che garantisce una piena posizione imprenditoriale ai coltivatori e quindi stabilizzata in una collocazione sociale più coerente

con la sua natura. Questo è un fatto molto importante sul profilo dello svolgimento sociale nel nostro Paese, di cui tutti indichiamo i sintomi di disgregazione, ma non riusciamo spesso a cogliere le linee di quei processi che creano nuove aggregazioni e nuove articolazioni sociali e quindi consolidano le strutture reali della società per una prospettiva democratica. Un regime veramente democratico infatti non deve solo registrare i rapporti sociali esistenti, ma deve anche muoversi perchè gli sviluppi sociali si muovano verso nuove e più efficaci forme aggregative. La storia sociale e politica degli affittuari è storia di una instabilità politica, che invece con questa legge viene a risolversi nel senso della loro acquisizione alla prospettiva democratica.

Collega Filetti, con la solita cortesia, ma in questo caso con tutta la fermezza necessaria, devo dirle che non mi sarei aspettato da lei, che ha seguito con la puntualità di cui le devo dare atto tutti i lavori della Commissione, tutti i lavori della Sottocommissione, da lei non mi sarei aspettato che si potesse ripetere lo *slogan*, ormai consumato, che questa legge è una ipotesi della cosiddetta repubblica conciliare. (*Interruzione del senatore Grimaldi*). Questo lei non può dirlo, perchè lei sa, e anche lei, senatore Grimaldi lo sa, quale tipo di lavoro abbiamo fatto in Commissione; lei sa come ogni articolo è stato discusso parola per parola, è stato discusso in uno sforzo di ricerca della validità intrinseca di ciascuna di queste norme. Lei sa con quanto rigore anche la formulazione di ogni articolo è stata discussa per mesi, nel suo significato politico e nella sua intrinseca validità. Nessuno strumentalismo politico deteriore ci ha guidato e lei proprio può testimoniarlo.

Certo che l'avanzare, l'andare avanti sulla via delle riforme, lo sforzo che si fa per esse, fa avanzare anche il modo di essere dei rapporti parlamentari, ed è importante che ciò avvenga nella correttezza e nella logica del sistema parlamentare. Nessuno può contestare che questa legge è stata votata la prima volta in questo Senato della Repubblica da tutti i partiti del centro-sinistra, con la astensione delle opposizioni di sinistra, ed è stata votata in un momento in cui vi era un Governo monocolore: non vi è stata alcuna alte-

razione della collaborazione democratica di centro-sinistra.

Certo il quadro politico si muove. Ma da questo episodio bisogna imparare che qualche volta ciò dipende anche dal modo come si fa la opposizione. Quando ci si colloca su posizioni che erano superate dal 1948, quando si criticano norme che erano già nel progetto di legge del Governo del 1950 dell'onorevole De Gasperi e si criticano con gli stessi vieti argomenti di una letteratura precedente al nostro regime democratico, è chiaro che allora si sollecitano all'opposto più vasti schieramenti parlamentari. Ed è chiaro che quando dall'altra parte ci si accorge che queste leggi si approvano adesso e si sarebbero potute approvare venti anni fa, se non ci fosse stato il massimalismo strumentale delle sinistre, di cui abbiamo parlato (*interruzione dell'estrema sinistra*), allora evidentemente si determinano nuove situazioni parlamentari.

Ma queste cose più difficili, queste cose più profonde lasciamole a sedi più proprie ed al rigore con cui devono essere affrontate, al rigore con cui le perseguiamo e le portiamo avanti e non cediamo alla facilità degli *slogans* polemici, quando si possono avere altri termini ed altri modi per poter contestare una politica che, se contestata con gli *slogans*, sicuramente non fa avanzare nel modo corretto lo sviluppo democratico del nostro Paese. Abbiamo tutti qui molti anni di storia democratica, e nessuno di noi è disposto a barattarli per un articolo di legge o per una norma. Sappiamo che abbiamo dei difficili svolgimenti da portare avanti, ma li porteremo avanti sempre avendo l'occhio a quello che abbiamo rappresentato e dobbiamo ciascuno rappresentare nella storia del nostro Paese.

Queste cose, questo rigore e questa chiarezza ci chiedono, del resto, anche i nostri contadini, quei contadini per i quali votiamo questa legge, e la votiamo perchè sappiamo di rendere giustizia alla loro condizione sociale, ma anche alla scelta democratica che hanno fatto e che ha garantito e garantisce la vitalità democratica del nostro sistema. (*Vivì applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Salari.

S A L A R I , relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto in precedenza.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

N A T A L I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, è la seconda volta, nel giro di poco più di un anno, che questo provvedimento, che intende disciplinare su nuove basi il contratto di affitto dei fondi rustici, viene all'esame dell'Assemblea del Senato. Vi torna però — è stato rilevato ed è la cosa più importante — a pochissimi giorni di distanza dall'esame e dalla discussione che ne ha fatto la Camera dei deputati. Credo che meriti di essere sottolineato questo fatto che testimonia, fra l'altro, dell'impegno che è stato del Parlamento e dei gruppi politici in esso rappresentati, ma che è stato anche del Governo, a far sì che questo provvedimento potesse, seppur emendato, rapidamente completare il suo definitivo iter parlamentare.

Quali sono del resto le ragioni che hanno sollecitato le forze politiche della maggioranza a farsi promotrici di questo provvedimento e ad appoggiarne l'approvazione, quali le ragioni che hanno spinto il Governo a sostenerlo, mettendo anche a disposizione del Parlamento le sue conoscenze e le sue esperienze, quali le osservazioni e le perplessità che alcune norme di dettaglio hanno a suo tempo determinato, è cosa ormai largamente nota. Non fosse altro perchè su questi aspetti si è sviluppato sulla stampa, nel Paese e presso l'opinione pubblica un largo dibattito e perchè di essi il Parlamento ha fatto oggetto di esame e di discussione ampia e serrata.

Dal canto mio desidero ribadire ciò che già ho detto all'altro ramo del Parlamento:

che cioè il provvedimento all'esame non vuole essere, ad avviso del Governo, strumento di rottura o di sovvertimento nè intende essere, come apparirebbe dall'intervento del senatore Filetti, la base per un generalizzato esproprio surrettizio. Esso intende invece, nei motivi che lo hanno determinato, nelle intuizioni che lo ispirano, nella sua impostazione generale, dare un apporto di chiarezza a questo problema rimuovendo numerosi e ricorrenti aspetti di turbativa nelle campagne. Ed intende, congiuntamente, promuovere un adeguamento del contratto di affitto alle realtà attuali ed alle nuove prospettive, sicchè esso si possa porre non più come strumento di rendita in una agricoltura povera, bensì come strumento valido all'affermazione di una agricoltura imprenditoriale tesa al perseguimento di una maggiore efficienza sul piano produttivistico ed al miglioramento non solo dei redditi, ma dei modi di partecipazione e dell'incidenza decisionale di coloro che effettivamente si dedicano al settore.

Certamente, non è che nel nostro Paese non si sia cercato di dar luogo gradualmente a norme legislative atte a migliorare il rapporto dell'affitto dando garanzia alla parte più debole, nel quadro generale di una azione rivolta a porre su basi più moderne tutti i rapporti contrattuali in agricoltura. Ma abbiamo dovuto prendere atto che gli strumenti operativi in essere, anche quelli della legge del 1962, non si sono manifestati di piena validità. Si è troppo spesso dovuto far ricorso a compromessi che hanno appena ritoccato le situazioni di fatto, per quanto riguarda il canone di affitto. Ed anche se in numerose province l'istituto dell'equità aveva trovato una buona applicazione, l'attuazione della legge non aveva conseguito le sue finalità fondamentali e i risultati che si speravano. Nè d'altra parte si trattava solo del problema del canone, ponendosi ormai sempre più urgente ed evidente la necessità di fare veramente dell'affitto lo strumento per una conduzione efficiente, per un effettivo miglioramento delle condizioni dell'agricoltura.

Ecco quindi le ragioni di queste norme. Fornire in primo luogo, come ho già ricor-

dato alla Camera dei deputati, la certezza di un costo fondamentale della gestione agricola — quello dell'uso della terra — tenendo conto della sua effettiva redditività in funzione dei ricavi e dei costi e della necessità preminente di assicurare l'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, che spesso proprio nell'elevatezza del canone trovava ancora motivo di compressione. Riconoscere, in secondo luogo, la posizione dell'affittuario come protagonista dell'impresa e del suo sviluppo e, insieme, dello sviluppo agricolo, tendendo a garantire una equilibrata composizione fra gli interessi dell'affittuario, del proprietario, della comunità nazionale e valorizzando le possibilità di iniziativa dell'imprenditore, nella garanzia dei reciproci diritti e di una prospettiva generale di sviluppo dell'agricoltura. Dare, infine, elementi di certezza anche per quanto riguarda gli altri tipi di rapporti contrattuali, tuttora presenti in molte zone del Paese, tendendo a ricondurli al contratto di affitto e liberandoli da quegli elementi che contribuiscono a farne strumento ed espressione di un'agricoltura condannata ad irreversibile abbandono.

Su queste necessità, su questi motivi, su queste impostazioni vi è stata, del resto, in Parlamento un'ampia e sostanziale coincidenza. Se dissensi vi sono stati, essi trovano esclusivo motivo in aspetti di strumentazione operativa.

Desidero aggiungere che dobbiamo considerare il provvedimento non solo e non tanto per ciò che esso già di per sè rappresenta. Lo dobbiamo considerare — come ha sottolineato il senatore Morlino — in una visione più globale del divenire dell'agricoltura, nell'ambito della quale esso affronta problemi di intrinseca rilevanza, dando con ciò un apporto sostanziale ad una linea politica che intendiamo perseguire.

Voglio cioè dire che il provvedimento non si pone come un'iniziativa isolata, ma come l'aspetto di un'azione più globale volta a portare su nuove basi l'agricoltura e a impostare su nuove linee il suo divenire. Perchè se quella pur ragguardevole evoluzione del settore, che abbiamo registrato nel passato anche recente, si è sviluppata soprat-

tutto secondo alcune direttrici, vi sono altre direttrici che trovano nuova incalzante prospettiva, rappresentata dalla dinamica economica interna e dalla necessità di conseguire le occasioni nuove che essa offre al settore, nonché dalla necessità di adeguare l'agricoltura ad un'economia agricola europea sempre più competitiva.

Vi è quindi la necessità di queste nuove direttrici che sottolineano i problemi di struttura e i connessi problemi di partecipazione come aspetti peculiari e caratterizzanti non solo nel loro significato economico, ma anche in quanto determinanti del tipo di sviluppo che dobbiamo perseguire.

Le strutture agricole sono un insieme di elementi e di fattori che formano il quadro generale, istituzionale, naturale, tecnico, economico e sociale da cui dipende funzionalmente l'agricoltura. In questo quadro i contratti agrari giocano un ruolo fondamentale in quegli ambienti e in quelle situazioni in cui i sistemi di conduzione della terra sono costituiti su rapporti economico-giuridici fra proprietà, impresa e lavoro.

È necessario affrontare questi problemi di struttura in vista dell'esigenza economica di valorizzare, come dicevo, le occasioni nuove che una società affluente apre all'agricoltura per mettere questo settore in condizione di dare una risposta positiva alla sfida del progresso economico generale e del processo di integrazione europea. Ma dobbiamo anche tener conto e prendere atto del profondo spirito di rinnovamento anche sociale che investe le campagne. Dobbiamo riconoscere a chi lavora nelle campagne il diritto di avere redditi che compensino la sua opera e insieme il diritto di essere protagonista e non oggetto dello sviluppo agricolo. Dobbiamo cioè acquisire un'esatta conoscenza del problema agricolo in una società ad alto sviluppo industriale e tecnologico. Nè evidentemente la soluzione di tali problemi, che sono di attualità, di modernità e di aderenza alla realtà e al divenire della nostra società, può arrestarsi, come diceva il senatore Salari, di fronte a valori giuridico-culturali maturati in altre epoche e in altre economie.

La riforma della legislazione sull'affitto ha quindi senso nella misura in cui si inquadra

coerentemente in tale strategia, esaltando nell'affittuario la capacità imprenditiva e remunerandone il lavoro — quello manuale e anche quello organizzativo — per ciò che esso effettivamente rende senza che sia eroso da un onere eccessivo del prezzo d'uso della terra. Io credo che in questa maniera noi non distruggiamo il contratto di affitto, come da qualche parte con catastrofica visione si sostiene, ma lo valorizziamo, invece, aggiornandolo e rendendolo più rispondente alle esigenze dell'agricoltura di oggi.

Perchè ho già avuto occasione di sottolineare la rilevanza obiettiva di questo contratto nel contesto dell'economia agricola, rilevanza che non si esaurisce nel numero degli ettari che oggi esso investe, che sono più di 3 milioni e mezzo, nè nel numero delle famiglie. Io credo che dobbiamo continuare a riconoscere anche per il futuro la validità dell'affitto secondo una indicazione che ci viene tra l'altro da autorevoli studiosi in ordine al contributo che esso può dare come strumento di riaccorpamento, e di formazione di aziende efficienti.

Il che ci porta al dibattito che si è avuto in ordine alla rispondenza di queste norme alle indicazioni fornite dalle proposte comunitarie di direttive e di regolamento. Perchè queste proposte sottolineano il valore dell'affitto come strumento atto a favorire, con la dissociazione tra proprietà fondiaria e imprese, la formazione di aziende efficienti. Certamente noi, nella nostra linea e nella nostra volontà politica, riteniamo che sia più confacente alla realtà agricola italiana uno sviluppo basato sull'impresa coltivatrice. Ma anche l'impresa coltivatrice, forse soprattutto essa, può trovare nell'affitto un efficace strumento di potenziamento.

Dobbiamo quindi tener conto di questo atteggiamento comunitario in favore dell'affitto, che coincide in larga misura con il ruolo che anche noi attribuiamo al contratto nel quadro di un processo di ampliamento e di ristrutturazione fondiaria. Ma appunto in questo senso credo che possiamo e dobbiamo considerare queste norme come supporto sul quale potrà a suo tempo idoneamente calare la normativa comunitaria. E al senatore Premoli vorrei comunque ripe-

tere, chiedendo scusa della mia precedente interruzione che evidentemente lo ha talmente irritato per cui è uscito...

V E R O N E S I . È andato a prendere un caffè.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei ripetere che desidererei sapere se e in che misura questa normativa può urtare contro una disciplina comunitaria la quale, allo stato attuale, ancora non esiste; se e in che misura quindi trova una sua logica una interrogazione anche al Parlamento europeo che riguarda una iniziativa legislativa nazionale nei confronti di alcune, peraltro certamente importanti e anche per qualche verso condivisibili, indicazioni comunitarie che ancora non hanno, però, uno strumento operativo e il cui strumento operativo semmai, trattandosi di direttiva e non di regolamento, demanda appunto agli Stati membri l'applicazione del principio.

Signor Presidente, onorevoli senatori, nel valutare queste norme noi le dobbiamo considerare quindi in tutto questo loro arco di significati. Non dobbiamo cioè sottovalutare il provvedimento e lo spirito che lo ispira nè lo dobbiamo considerare un timido passo in avanti. Siamo consapevoli che esso costituisce invece un importante provvedimento di riforma per l'agricoltura; un provvedimento di riforma che trasforma il contratto di affitto in un vero e proprio contratto costitutivo d'impresa come sottolineò a suo tempo — e come ha ricordato questa sera — il senatore Morlino che io ringrazio insieme al senatore Salari per le loro relazioni odierne che hanno illustrato anche chiaramente i motivi degli emendamenti approvati dalla Camera. Siamo consapevoli dunque che esso può costituire un potente strumento di modernizzazione della nostra agricoltura, contribuendo a far sì che questa possa superare le posizioni di inerzia e di assenza ed assumere una nuova generalizzata dimensione imprenditoriale.

Siamo consapevoli che esso può veramente facilitare l'impegno sulla terra delle categorie agricole, e soprattutto dei giovani im-

prenditori agricoli, che possono trovare nella sua applicazione motivo di miglioramento dei redditi e di una maggiore rispondenza di essi all'impegno organizzativo e di lavoro che la loro attività richiede.

Sono questi i significati politici del provvedimento: sono significati politici di espressione di rinnovamento in una impostazione economica e in una proiezione di progresso sociale — al di là di polemiche esasperate i cui accenni sono stati chiari nei discorsi dei senatori Filetti e Premoli ed alle quali io non intendo replicare rimettendomi alla risposta che ha dato il senatore Morlino —; sono questi i significati politici che hanno sollecitato l'impegno, che è stato del Parlamento ma che è stato anche del Governo, a che questa nuova regolamentazione divenisse operante.

In questo impegno è stato possibile far sì che alla coincidenza sulle impostazioni di fondo facesse seguito la coincidenza e l'accordo anche su precedenti motivi di dissenso sugli aspetti operativi. Problemi di aggiustamento e di perfezionamento tecnico della nuova regolamentazione potranno trovare soluzione in prosieguo di tempo anche alla luce dei risultati pratici del rinnovato regime giuridico dell'affitto. L'occasione per proporre siffatti aggiustamenti e perfezionamenti non mancherà al Governo, avuto riguardo alla riconosciuta esigenza di definire al più presto in una visione globale gli ulteriori problemi in materia di rapporti agrari.

Il Governo desidera dare atto al Parlamento dell'impegno che questo in tutte le sue parti politiche ha fornito e desidera ringraziarlo per questo apporto e per la tempestività con cui, in particolare, il Senato è tornato a riesaminare il provvedimento. Esso si augura che tutto il mondo agricolo voglia rettamente intendere questo messaggio del Parlamento che indica una strada di rinnovamento coraggioso, ma anche di profonda modernizzazione qual è richiesta per fare dell'agricoltura un settore in grado di essere partecipe del progresso del Paese e di assicurare redditi e sicurezza di vita a tutti i suoi componenti. Grazie. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura del secondo comma dell'articolo 12 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

A R N O N E , Segretario:

In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c).

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 12 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 14 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

A R N O N E , Segretario:

L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale. Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalità al locatario. L'Ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti può avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Finizzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al primo periodo sostituire le parole: « degli articoli 24 e 25 » con le altre: « dell'articolo 25 ».

14. 1

P R E S I D E N T E . Senatore Finizzi, le faccio presente che questo emendamento è da ritenersi improponibile poichè la Camera dei deputati nella sostanza non ha modificato l'articolo 14.

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Finizzi, ho detto solo che ritengo questo emendamento improponibile, ma se si tratta di perdere tempo...

F I N I Z Z I . Non è per perdere tempo, questo non è nel nostro costume, però mi permetterei di far presente che in effetti la Camera ha anche nella formula dato la caratterizzazione di un emendamento. Ora ciò autorizza naturalmente a fare qualunque riferimento a questa nuova formulazione. Se noi prendiamo il testo distribuito vediamo che l'articolo in esame risulta modificato soltanto per questi due numeri: non c'è una parola, una, che diversifichi il testo della Camera dal testo del Senato. Però è stato approvato e viene presentato come un emendamento. Se questa presentazione è sbagliata, allora vuol dire che sono stato io indotto all'errore e credo quindi che la colpa del far perdere tempo non risalga a me ma possa risalire ad altri. Io mi permetto soltanto di ribadire che nel campo parlamentare la forma diventa essenza, requisito essenziale (la forma diventa essenza ed è difficile fare una differenziazione). Quando la forma diventa essenza abbiamo nella forma un emendamento; ed io mi sono riferito all'emendamento per rilevare un errore quanto mai grossolano nel quale si è incorsi; di nessun significato concettuale rilevante, lo ammetto, ma questi sono i termini nei quali, a mio avviso, va presentato e sottoposto all'esame dell'onorevole Commissione. Ringrazio comunque e sono in attesa di conoscere se mi

debba ritenere autorizzato a considerarlo un emendamento e quindi, la mia proposta una modifica ad un emendamento, oppure se si tratta semplicemente di una norma di coordinamento che per il tipografo è stata presentata come un emendamento. Attendo di saperlo.

PRESIDENTE. Senatore Finizzi, ribadisco che il testo dell'articolo 14 è sostanzialmente immutato e che la diversa formulazione sotto il profilo formale da parte della Camera dei deputati è dovuta al fatto che la stessa ha dovuto modificare il numero degli articoli cui nell'articolo in questione si fa riferimento. Comunque, se lei insistesse per la votazione dell'emendamento 14.1, aderirò a porlo ai voti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MORLINO, *relatore*. La Commissione è contraria ma si rimette alla decisione dell'onorevole Presidente per quanto riguarda la messa in votazione dell'emendamento, qualora non venga ritirato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è del parere della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Finizzi, insiste per la votazione dell'emendamento 14.1?

FINIZZI. Non insisto. Desidero chiarire soltanto che essenziale è l'articolo 25, quello cioè che qualifica chi è il coltivatore diretto, mentre l'articolo 24 ha tutt'altro riferimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voi il primo comma dell'articolo 14 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

ARNONE, *Segretario*:

Art. 17.

Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa è elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606.

È abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Finizzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa è elevato ad 8 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

17.1

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Ho depositato alla Presidenza la richiesta di appello nominale sulla votazione di questo emendamento, che ha un particolare significato in questa legge così tormentata. Riteniamo quindi che sia quanto mai utile ed opportuno che ciascun senatore manifesti chiaramente la propria volontà.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M O R L I N O , *relatore*. La Commissione è contraria.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Veronesi, Premoli, Bergamasco, Robba, Finizzi, Chiariello, Balbo, Bosso, Biaggi, Palumbo, Germanò, Bonaldi, Grimaldi, Filetti e Tanucci Nannini hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 17.1, sostitutivo dell'articolo 17, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Cavezzali*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Cavezzali.

A R N O N E , *Segretario, fa l'appello*.

Rispondono sì i senatori:

Arena,
Balbo, Bergamasco, Biaggi, Bonaldi,
Bosso,
Chiariello,
D'Andrea,
Filetti, Finizzi,
Germanò, Grimaldi,
Palumbo, Premoli,
Robba,
Tanucci Nannini,
Veronesi.

Rispondono no i senatori:

Abenante, Accili, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Anderlini, Antonicelli, Argiroffi, Arnone, Attaguile.

Baldini, Bardi, Barra, Bartolomei, Benedetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bloise, Boano, Bolettieri, Bonatti, Bonazzi, Bonazola Ruhl Valeria, Borsari, Brambilla, Brusasca, Bufalini,

Calamandrei, Caleffi, Caroli, Carraro, Carrucci, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Cattellani, Celidonio, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppola, Corrias Efisio, Cuccu,

D'Angelosante, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Marzi, De Vito, Dindo, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabretti, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fermariello, Ferrari, Ferroni, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Gatto Simone, Gianquinto, Guanti, Illuminati,

La Penna, Levi, Li Causi, Li Vigni, Lusoli, Maccarrone Pietro, Maderchi, Mammucari, Mancini, Manenti, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Minella Molinari Angiola, Moranino, Morlino,

Naldini, Niccoli,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Palazzeschi, Papa, Pegoraro, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Piccolo, Pieraccini, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar,

Raia, Renda, Ricci, Righetti, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi Doria, Russo,

Salari, Scardaccione, Segreto, Sema, Smurà, Soliano, Spagnolli, Stefanelli,

Tedesco Giglia, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tropeano,

Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Vignolo,

Zonca, Zugno.

Si sono astenuti i senatori:

Alessandrini, Pecoraro, Trabucchi.

Sono in congedo i senatori:

Ballesi, Bermani, Coppo, De Luca, De Matteis, De Zan, Di Grazia, Fenoaltea, Gatti Caporaso Elena, Lisi, Merzagora, Pala, Santero, Spasari, Spigaroli, Tessitori.

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti.*)

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento 17.1, presentato dal senatore Finizzi e da altri senatori:

Senatori votanti	162
Favorevoli	17
Contrari	142
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Filetti e Grimaldi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Ove il locatore sia coltivatore diretto ed intenda coltivare il fondo affittato con il lavoro proprio e dei componenti del suo nucleo familiare, il contratto cessa in ogni caso alla scadenza convenzionalmente stabilita dalle parti ».

17.2

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Questo emendamento è stato già da me illustrato in sede di discussione generale. Mi permetto però di attirare l'attenzione degli onorevoli relatori sulla sua portata. Bisogna infatti distinguere tra proroga di contratto e durata minima di contrat-

to. L'articolo 17 riguarda la durata minima del contratto di affitto a conduttore non coltivatore. Può darsi il caso che il proprietario del fondo affittato sia un coltivatore diretto il quale non può ottenere la disponibilità delle sue terre se non viene a compiersi la durata minima di quindici anni del contratto. Quando invece si tratta di contratto prorogato, già esistono le eccezioni alla proroga.

Il coltivatore diretto che vuole condurre con il proprio lavoro e con la propria mano d'opera e di quella dei suoi familiari il fondo, ha diritto di opporsi alla proroga. Ciò non avviene allorquando si tratta di durata minima del contratto, in quanto si deve compiere il ciclo. Ora l'emendamento proposto dal mio Gruppo tende a tutelare gli interessi del coltivatore diretto, cioè ad assicurare al coltivatore diretto la disponibilità del fondo rustico di cui è il proprietario.

Mi sembra che questo emendamento debba essere accolto; chè, non facendo così, noi agevoleremmo il conduttore non coltivatore diretto in danno del proprietario coltivatore diretto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M O R L I N O , *relatore.* La Commissione è contraria per le ragioni note già illustrate.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura del terzo e del quarto comma dell'articolo 24 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

A R N O N E, *Segretario*:

Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo.

Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 29 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

A R N O N E, *Segretario*:

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 29 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 30, nel quale, come in precedenza è stato avvertito, le parole « annata agraria 1969-70 » devono in-

tendersi sostituite dalle altre: « annata agraria 1970-71 ».

A R N O N E, *Segretario*:

Art. 30.

I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1970-71. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 3, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura

A R N O N E, *Segretario*:

Sostituire, ove ricorrano, le parole: « annata agraria 1970-71 » con le altre: « annata agraria 1971-72 ».

30.1

FILETTI, GRIMALDI

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

M O R L I N O, *relatore*. La Commissione è contraria.

N A T A L I, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 30.1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 32 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 32.

È abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

32.1 FINIZZI ed altri

In via subordinata aggiungere il seguente periodo: « , che continui invece a trovare applicazione nel caso in cui il proprietario abbia iniziato pratica di trasformazione agraria dinanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

32.2 FINIZZI ed altri

Sopprimere l'articolo.

32.3 FILETTI, GRIMALDI

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Mentre ritiro l'emendamento 32.1, per quanto riguarda l'emendamento subordinato 32.2, faccio presente che l'emendamento vorrebbe che nel caso in cui il proprietario abbia già intrapreso pratica di trasformazione agraria, pertanto prima di questa legge, dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, solo in questo caso operi l'eccezione alla proroga.

Credo che in questo modo noi permetteremo la realizzazione di finalità di trasformazione che sono indubbiamente nell'interesse e individuale e collettivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti 32.2 e 32.3.

M O R L I N O , *relatore.* La Commissione è contraria.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Finizzi, insiste per la votazione dell'emendamento 32.2?

F I N I Z Z I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 32.3 presentato dai senatori Filetti e Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bufalini. Ne ha facoltà.

* B U F A L I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i senatori comunisti voteranno a favore di questa legge. Sentiamo di aver dato in tutte le fasi di questa lunga battaglia per la riforma dell'affitto agrario un contributo determinante sia quando presentammo qui in Senato una nostra proposta di legge che portava come prima firma quella del compagno Cipolla, sia in tutto il lavoro che si è svolto nelle Commissioni e poi in Aula per giungere ad un testo unificato fra la nostra proposta e quella presentata dal collega De Marzi e da

altri e successivamente nella serrata battaglia che si è svolta alla Camera dei deputati.

Ricorderete, onorevoli colleghi, che nel voto finale sulla legge qui al Senato il 19 dicembre 1969 noi ci astenemmo, ma dicemmo anche allora che questo non significava in alcun modo sottovalutazione dell'importanza del provvedimento e del modo come vi si era giunti. Certo pensavamo ancora di migliorare la legge, di renderla più favorevole ai contadini. Ma dopo il voto del Senato si è scatenata una violenta campagna delle forze più retrive della nostra società le quali hanno trovato ascolto non soltanto nei partiti di destra, ma anche in una parte della Democrazia cristiana. L'obiettivo di tale campagna era quello di mantenere le posizioni più vergognose e arcaiche della rendita parasitaria, ma era anche quello di colpire un modo nuovo di funzionamento del Parlamento rivelatosi attraverso la fruttuosa collaborazione, che si era andata sviluppando attorno a questa legge di riforma e ai suoi principi fondamentali, tra noi comunisti, i compagni del PSIUP, del Gruppo della sinistra indipendente, i compagni socialisti ed una parte della Democrazia cristiana.

Tale offensiva è stata alla fine respinta alla Camera con il nostro determinante contributo, ma è stata respinta soprattutto grazie alla unità nuova che si è venuta estendendo nelle campagne e che ha visto insieme spesso per la prima volta dopo quasi venti anni contadini comunisti, socialisti e delle organizzazioni cattoliche. Abbiamo visto a Roma qualche settimana fa la manifestazione di ventimila contadini indetta dalla Alleanza contadina, dall'Unione contadini italiani, dalle ACLI. Abbiamo visto in varie parti, come a Cremona, parlare insieme nello stesso palco i dirigenti dell'Alleanza contadina e della Confederazione dei coltivatori diretti. Centinaia di consigli comunali e consigli regionali quali quelli della Lombardia, del Veneto, della Sicilia, delle Puglie, dell'Emilia e di altre regioni hanno fatto sentire la loro voce.

Con l'approvazione definitiva della legge questo processo di unità auspichiamo che vada avanti per la piena applicazione della riforma, per il suo miglioramento, per la

sua estensione ai mezzadri, ai coloni, a tutti i contadini a contratto affinché la terra sia veramente di chi la lavora e l'agricoltura sia basata sulle aziende dei contadini singoli e associati.

Anche per questo votiamo a favore nella convinzione che l'unità delle masse lavoratrici sia condizione essenziale per la difesa e l'avanzamento della democrazia; e ciò è particolarmente importante nell'attuale situazione politica: infatti la democrazia si sviluppa quando, attraverso le riforme, si consolidano i legami tra le istituzioni repubblicane e le masse popolari.

Infine con il nostro voto favorevole vogliamo anche sottolineare la parte che il nostro partito ha avuto e intende avere in tutte le battaglie contadine per l'unità fra operai e contadini, per la democrazia e il rinnovamento dell'Italia. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(*Vivi, prolungati applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

A R N O N E, *Segretario*:

VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBARIELLO, LI VIGNI, MASCIALE, TOMASINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri*. — Per sapere quali iniziative intendano adottare per far conoscere al Dipartimento di Stato americano la viva riprovazione dell'Italia per il nuovo atto di aggressione attuato dal Presidente Nixon nei confronti del popolo del Laos e per dissociare il nostro Paese da ogni politica diretta a colpire l'in-

dipendenza dei popoli ed a mettere in pericolo la pace mondiale. (interp. - 396)

VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBARIELLO, LI VIGNI, MASCIALE, TOMASINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per:

a) richiamare le forze di polizia al dovere costituzionale di stroncare sul nascere ogni manifestazione di tipo fascista;

b) perseguire e sciogliere le organizzazioni paramilitari fasciste esistenti nel Paese, organizzazioni notoriamente collegate al MSI, ed attuare il disposto costituzionale che proibisce la ricostituzione, sotto qualsiasi veste, del partito fascista;

c) appurare i legami esistenti fra organizzazioni dell'estrema destra italiana e note centrali fasciste estere, con particolare riguardo alla Grecia;

d) porre fine alla continua infiltrazione nel nostro Paese di noti agenti del fascismo internazionale;

e) appurare le fonti di finanziamento, nazionali ed estere, dei movimenti fascisti. (interp. - 397)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ARNONE, *Segretario:*

ALBANI, ANDERLINI, GATTO Simone, OSSICINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui gravissimi fatti avvenuti ieri, 2 febbraio 1971, nell'Università di Roma, dove gli studenti che reagivano ad una ennesima sistematica provocazione fascista sono stati violentemente attaccati dalla polizia.

Gli interroganti chiedono quali misure si intendono prendere per evitare il proseguimento di tali sistematiche provocazioni e di azioni indiscriminate della polizia che di fatto finiscono per colpire il movimento studentesco nelle sue legittime reazioni contro le provocazioni. (int. or. - 2072)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, ed in quali modi, intenda superare l'attuale situazione dell'aeroporto di Palermo-Punta Raisi che i venti dominanti rendono spesso non utilizzabile per i traffici aerei e gravemente pericoloso. (int. or. - 2073)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali ostacoli si oppongono alla realizzazione, da parte dell'ANAS, di una strada di circonvallazione intorno a Trappeto, in provincia di Palermo, sì che siano liberati quei cittadini dalla pesante soggezione costituita dall'aberrante e pericoloso attraversamento (con duplice curva a gomito) di quell'abitato da parte della strada statale che va da Palermo a Castellammare del Golfo. (int. or. - 2074)

VENTURI Lino, MENCHINELLI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare per costringere le autorità di polizia della provincia di Ascoli Piceno a prendere iniziative dirette a stroncare le provocazioni contro partiti, associazioni ed organizzazioni democratiche della provincia, perpetrate da ben note organizzazioni fasciste, provocazioni che sono culminate nella distruzione della sede provinciale del PSIUP. (int. or. - 2075)

RAIA, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti delle autorità preposte alla direzione delle forze di polizia nella città di Palermo che hanno permesso la sfilata per le vie cittadine, in data 10 gennaio 1971, di una macabra parata fascista, con camicie nere e gagliardetti, in occasione di una manifestazione del MSI che ha avuto luogo alla presenza del segretario nazionale di quel movimento. (int. or. - 2076)

TOMASSINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga ormai necessario ed urgente aprire un'indagine sull'atteggiamento delle autorità di polizia

della provincia di Roma in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e studentesche, essendo apparso evidente — sulla base di numerosissimi e gravi episodi — il tentativo di coloro che comandavano le forze di polizia presenti di assumere un comportamento passivo nei confronti degli aggressori fascisti ed estremamente attivo contro le forze democratiche. (int. or. - 2077)

NALDINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi episodi di teppismo fascista verificatisi nella giornata del 23 gennaio 1971 nella città di Lecco, ove gruppi organizzati, provenienti per la maggior parte da altre città della Lombardia, hanno violentemente aggredito e ferito un sindacalista e tre operai ed assunto un tono provocatorio nei confronti della popolazione che manifestava fermamente il proprio sdegno contro il ripetersi di sempre più frequenti episodi di violenza squadristica.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intende adottare con sollecitudine per evitare che abbiano ad ulteriormente ripetersi tali inqualificabili ed ignobili aggressioni e vengano così salvaguardati le libertà democratiche ed i diritti costituzionali. (int. or. - 2078)

RAIA, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative intenda sollecitamente promuovere affinché venga definitivamente posta fine all'azione, contraria alle leggi della Repubblica, dei gruppi fascisti, comunque organizzati, che, in diverse occasioni e località della Sicilia, hanno attuato aggressioni contro lavoratori, studenti, cittadini inermi e sedi di partiti democratici e di organizzazioni sindacali.

Rientrano in tale quadro le bombe di Capodanno 1971 a Palermo, le bombe della metà gennaio a Messina, l'assalto al liceo scientifico « Cannizzaro » di Palermo ed alla sede della federazione del PCI di Palermo del 23 gennaio ed il grave attentato dinamitardo, compiuto la sera del 24 gennaio, contro la sezione comunista di Pachino, grosso centro agricolo del siracusano, attentato che ha provocato alla sede suddetta gravissimi dan-

ni, con il ferimento di tre persone. (int. or. - 2079)

PELLICANO', PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali precise disposizioni siano state impartite, o si intendano impartire, alle autorità di polizia di Reggio Calabria per individuare i responsabili — notoriamente di estrazione fascista — di gravissimi episodi di teppismo accaduti nella città e quali provvedimenti si intendano adottare per rendere impossibile l'ulteriore arrivo nella città di elementi fascisti che — provenienti da diverse parti d'Italia — cercano di unirsi agli altri già sul luogo per protrarre e moltiplicare gli atti terroristici. (int. or. - 2080)

CUCCU, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a Sassari in seguito all'aggressione, avvenuta in data 30 gennaio 1971, presso l'aeroporto di Fertilia, contro esponenti democratici in occasione dell'arrivo di un aereo proveniente da Roma e sul quale viaggiava l'onorevole Almirante, segretario del MSI. (int. or. - 2081)

NALDINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda promuovere onde porre definitivamente termine ai ripetuti, inqualificabili atti di teppismo fascista verificatisi, con sempre maggiore frequenza, nella città di Milano ed in altre parti della Lombardia, ove da tempo si susseguono veri e propri atti di violenza contro sedi di partiti, organizzazioni sindacali, pubbliche istituzioni e contro studenti democratici, sindacalisti e cittadini inermi.

Per sapere, inoltre, quali iniziative concrete ed immediate intenda prendere per evitare che abbiano a ripetersi raduni di inconfondibile apologia fascista, quali quelli di Milano e di Lecco del 23 e 24 gennaio 1971, e per fare in modo che sia posta comunque fine alle sempre più frequenti esercitazioni di ben individuati gruppi, appartenenti ad organizzazioni paramilitari neofa-

sciste, che si svolgono nella regione, a conoscenza delle autorità prefettizie e delle forze di polizia. (int. or. - 2082)

MENCHINELLI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi atti di provocazione neofascista verificatisi, la sera del 30 gennaio 1971, nella città di Firenze, ove, tra l'altro, un tentativo dei fascisti del FUAN di penetrare nella « Casa dello studente » in Piazza Indipendenza, ha finito col provocare gravi tafferugli, durante i quali sono rimaste ferite 4 persone.

Per conoscere, altresì, quali urgenti provvedimenti intenda sollecitamente promuovere affinché sia posto definitivamente termine a tali sempre più frequenti atti di teppismo fascista, che confermano un vasto disegno di sovversione e di turbamento della vita politica del Paese. (int. or. - 2083)

ALBARELLO, DI PRISCO, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che una squadra di teppisti è penetrata, la mattina del 21 gennaio 1971, nell'Università di Verona ed ha picchiato alcuni studenti, ferendone gravemente tre.

Gli interroganti ricordano al Ministro che i delinquenti prezzolati hanno lasciato sul luogo dell'aggressione scritte inneggianti all'« Ordine Nuovo », la famigerata organizzazione di stampo nazista che, a Verona e in tutta Italia, è confluita in gran parte nel Movimento sociale italiano, e richiama la sua attenzione sulla ormai troppo lunga serie di attentati dinamitardi, di azioni teppistiche, di provocazioni che si susseguono a Verona da tempo e che sono rimasti finora tutti stranamente impuniti, malgrado che i mandanti e gli esecutori siano facilmente identificabili.

Gli interroganti richiamano, ancora, l'attenzione del Ministro sulla tecnica abituale dei provocatori che agiscono di solito in città differenti da quella di provenienza.

A tale proposito spiccano i legami evidenti che esistono tra i fatti di Trento e quelli di Verona e l'intercambiabilità delle squadre

di delinquenti che agiscono nelle due città, onde gli interroganti si attendono un più efficace coordinamento nell'azione delle forze di polizia delle due città. (int. or. - 2084)

NALDINI, DI PRISCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare onde porre termine alla grave situazione esistente nella provincia di Varese per il verificarsi di continui attacchi di tipo fascista alle sedi dei partiti e delle organizzazioni democratiche e per le sempre più numerose aggressioni a dirigenti politici, sindacali e del movimento studentesco.

Gli interroganti fanno presente che Varese sta diventando un centro di addestramento di squadre di picchiatori fascisti, squadre che — come dimostra il recente arresto di 17 persone su un pullman del MSI diretto a Milano — vengono inviate in tutta la regione lombarda. (int. or. - 2085)

MASCIALE, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ennesimo atto di provocazione fascista compiuto la sera del 21 dicembre 1970 nella città di Taranto, ove gruppi ben individuati, militarmente organizzati, hanno aggredito i partecipanti ad una pacifica manifestazione antifascista, organizzata dai partiti democratici, dalle organizzazioni sindacali e da associazioni culturali della città, e cittadini inermi che ascoltavano il comizio tenuto dal sindaco su una piazza della città a conclusione della manifestazione. (int. or. - 2086)

PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda promuovere al fine di stroncare definitivamente gli inqualificabili atti di teppismo fascista verificatisi, con sempre maggiore frequenza, nella città di Salerno, ove, alla presenza di rappresentanti della forza pubblica, gruppi organizzati hanno recentemente e ripetutamente dato luogo a veri e propri atti di violenza (nel corso, ad esempio, di una pacifica dimostrazione di studenti democratici, aperta a tutte le forze politiche e sociali

della città) ed a veri e propri atti di vandalismo, quale, ad esempio, la devastazione della sede del « Manifesto » avvenuta il 19 novembre 1970, alla presenza passiva della forza pubblica. (int. or. - 2087)

FILIPPA, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei violenti episodi di teppismo squadrista verificatisi nei giorni 12 e 29 novembre e 5 dicembre 1970, nella città di Cuneo, ove « spedizioni punitive », provenienti da altre città del Piemonte, hanno provocato il ferimento di quattro giovani.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti urgenti intende promuovere per accertare la consistenza e l'azione contraria alle leggi della Repubblica dei gruppi fascisti, comunque organizzati, che, in questa come in altre località ed occasioni, hanno attuato vere e proprie aggressioni contro lavoratori, studenti e cittadini inermi, sedi di partito ed organizzazioni sindacali, turbando gravemente la vita democratica e tendendo al sovvertimento delle istituzioni repubblicane. (int. or. - 2088)

DI PRISCO, ALBARELLO, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di estrema gravità venutasi a determinare nella città di Trento, ove da tempo si verificano attentati, di chiara marca fascista, che hanno visto bombe piazzate sulla linea ferroviaria, nella sede del comune, in tre cinematografi della città, nei pressi del collegio universitario, nell'auto di un sindacalista e, infine, ai piedi del monumento alla Resistenza.

Per sapere, altresì, se è a conoscenza di quanto riportato, in data 22 gennaio 1971, dal giornale « Alto Adige », secondo cui i fascisti di « Avanguardia Nazionale » hanno compiuto recentemente le loro esercitazioni ed il loro addestramento in un campo militare situato alle pendici del Monte Maranza, a poca distanza dalla città, avanzando anche l'ipotesi che la Questura fosse a conoscenza dell'esistenza di tali campi di addestramento militare fascisti, senza peraltro intervenire.

Per conoscere, infine, se non ritiene opportuno ed urgente predisporre un'inchiesta

volta a chiarire, nel caso che quest'ultima ipotesi risultasse fondata, eventuali complicità e responsabilità negli ambienti della polizia trentina, e comunque prendere sollecitamente dei provvedimenti affinché non abbiano più a verificarsi simili inqualificabili episodi e la teppa fascista non continui ad operare a Trento nell'impunità. (int. or. - 2089)

RAIA, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi provocazioni squadristiche verificatesi, in questi ultimi tempi, con sempre maggiore frequenza, nella provincia di Messina, ove — quasi ogni giorno — teppisti provocatori danno luogo a veri e propri atti di intimidazione contro esponenti politici, sindacali e personalità della cultura democratica, atti che sono culminati nel tentativo di assalto armato, compiuto l'11 gennaio 1971, alla federazione comunista dei Nebrodi di Capo di Orlando. (int. or. - 2090)

NALDINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ultima bravata compiuta a Mantova, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1971, da teppisti neofascisti che, penetrati nella sede del movimento studentesco, hanno imbrattato i muri con scritte inneggianti al fascismo e frantumato vetri e suppellettili.

Per conoscere, inoltre, quali iniziative intende promuovere al fine di giungere ad una sollecita identificazione ed alla punizione dei colpevoli di tale ennesimo atto di provocatorio vandalismo. (int. or. - 2091)

MASCIALE, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei sempre più frequenti atti di teppismo fascista che si verificano, ormai da tempo, nella città di Bari, ove — nella sera dell'11 gennaio 1971 — la sede dell'UCI di via Andrea da Bari è stata quasi completamente distrutta dalle fiamme appiccate con benzina e due giovani sono stati aggrediti e feriti in viale Salandra da un gruppo di giovani teppisti neofascisti. (int. or. - 2092)

LI VIGNI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del preordinato tentativo di provocazione neofascista compiuto la sera del 30 gennaio 1971, nella città di Reggio Emilia, ove elementi squadristici, armati con i più disparati oggetti offensivi, sono calati, provenendo da altre località dell'Emilia-Romagna, con il preciso intento di provocare disordini, ferendo in modo grave alcuni cittadini, fra cui il sindaco Renzo Bonazzi, alla presenza del tutto passiva delle forze di polizia.

Tale ennesimo atto di teppismo fascista s'inquadra nella campagna che le destre vanno attuando da tempo, con sempre maggiore intensità, sul piano nazionale, ma si configura oltremodo grave in quanto reca offesa alle tradizioni altamente democratiche ed antifasciste della città di Reggio Emilia, medaglia d'oro della Resistenza. (int. or. - 2093)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PERRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Premesso:

che, a seguito dell'alluvione che ha colpito Genova e provincia nei giorni 7 ed 8 ottobre 1970, com'è noto, si sono verificati ingenti danni alla viabilità, alle opere idrauliche ed igieniche, a fabbricati e ad altre opere di diversa natura, per un importo che si aggira sui 40 miliardi di lire;

che con lo stanziamento relativo alle opere di pronto intervento si sono potuti eliminare soltanto alcuni pericoli incombenti, per cui numerose strade di collegamento con importanti centri abitati permangono interrotte, mentre le già precarie difese ed arginature dei numerosi torrenti sono ridotte in condizioni deplorablevoli e di assoluta inefficienza;

che anche alcune reti di fognature permangono intasate e, quindi, sono tuttora inservibili,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per cui, a circa due mesi di distanza dalla pubblicazione della legge 16 ottobre

1970, n. 723, non si è ancora provveduto alla ripartizione degli stanziamenti previsti dall'articolo 14 a favore dei Provveditorati alle opere pubbliche e degli altri enti, onde provvedere, quanto meno, alla realizzazione delle opere assolutamente indispensabili. (int. scr. - 4512)

SALATI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere in base a quali disposizioni, se esistono, i comunicati con i quali l'Enel informa gli utenti delle interruzioni di erogazione di energia elettrica nei giorni festivi vengono dati, come avviene a Reggio Emilia, attraverso alcuni quotidiani, ignorandone altri che pure godono di altissima e superiore diffusione.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non riscontri in tali disposizioni o in tali comportamenti una palese, inaccettabile discriminazione, che oltretutto impedisce a gran parte degli utenti, non lettori dei quotidiani così privilegiati, di conoscere tempestivamente le interruzioni stesse, con grave nocumento per le loro attività artigianali, industriali e familiari e pericolo per la loro incolumità personale.

Per sapere, infine, se il Ministro non ritenga di intervenire per modificare disposizioni eventualmente esistenti e porre fine a comportamenti discriminatori ed arbitrari. (int. scr. - 4513)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se abbiano notizia del progetto di installare una raffineria di oli minerali in prossimità della città di Noto, famosa per il suo centro storico ed i suoi monumenti, e propriamente in una zona avente valore ecologico di rilevante importanza e caratteristiche naturali che vanno rispettate, anche in ossequio ad autorevoli indicazioni di organismi internazionali specializzati.

Appare sempre più fondata l'esigenza di ordine generale che il Governo subordini l'autorizzazione all'installazione di qualsiasi raf-

fineria, specie se costiera, all'organizzazione razionale e programmata del territorio. L'obiettivo fondamentale di provvedere a creare nel Mezzogiorno, e specialmente in Sicilia, nuove iniziative economiche e di fornire nuove occasioni di lavoro, può e deve essere raggiunto con operante considerazione delle possibilità delle aziende pubbliche e dell'iniziativa privata. Offrire alternative di durevole occupazione a quelle, ben limitate del resto, che quella raffineria presenta non costituisce, per chi ben guardi, un problema insolubile. (int. scr. - 4514)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se e quali ostacoli si oppongono all'utilizzazione del tratto della ferrovia Roma-Fiumicino per l'istituzione di un servizio di « treni-navetta » fra l'aeroporto « Leonardo da Vinci » e la stazione « Termini ».

Sembra, invero, agevolmente possibile — e con limitata spesa — l'attuazione delle opere indispensabili per la realizzazione di tale servizio, urgentemente necessario in una città qual è Roma, gravata, specialmente nel suo centro storico, da un traffico enorme e disordinatamente crescente. (int. scr. - 4515)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Con riferimento alla legge 11 aprile 1967, numero 232, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 2 maggio 1967, che aumenta da 26 a 50 milioni di lire annui lo stanziamento statale a favore della Casa militare « Umberto I » di Turate per i veterani delle guerre nazionali, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non abbia disposto la tempestiva erogazione del contributo stesso.

Il ritardo nell'erogazione, ormai consueto, pone dei grossi ed insolubili problemi. (int. scr. - 4516)

GRIMALDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che tutta la parte di Enna che si estende verso la zona bassa, ove risiede circa il 50 per cento della popolazione, costituita prevalentemente

di lavoratori, è servita malissimo dai centri trasmettenti di Monte Cammarata, Monte Lauro e Monte Soro;

premessi, altresì, che tali fatti sono a conoscenza del Ministro da molti anni e che non sono mancati impegni da parte della RAI-TV ed assicurazioni da parte del Ministero;

considerato, ancora, che detti cittadini hanno il diritto, consentito a tutti gli altri, di assistere alle trasmissioni televisive in condizioni normali, anche perchè pagano i regolari canoni di abbonamento;

considerato, infine, che la RAI-TV assolve, ormai, una funzione di informazione che ciascun utente ha il diritto di ricevere senza subire le conseguenze dell'enorme fastidio di un « video » che non è mai chiaro e stabile,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro intenda svolgere affinché la RAI-TV provveda sollecitamente alla installazione dei necessari impianti. (int. scr. - 4517)

POERIO, COMPAGNONI, DEL PACE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sarà l'ente che curerà in sede provinciale il pagamento dell'integrazione di prezzo del grano duro prodotto nell'annata 1969-70, essendo già state presentate le domande di integrazione di prezzo da parte dei coltivatori interessati ed essendo state già fissate, dalle rispettive commissioni provinciali, le medie di produzione così come la legge stabilisce.

Per sapere, altresì, chi stamperà i moduli per la denuncia di coltivazione del grano duro per l'annata agraria 1970-71, così come disposto dal decreto ministeriale del 15 gennaio 1971, che però non fa menzione dell'istituto che provvederà alla stampatura ed alla distribuzione dei moduli per la suddetta denuncia.

La richiesta ha valore urgente dal momento che i termini per la presentazione delle denunce di coltivazione scadono il 28 febbraio 1971. (int. scr. - 4518)

POERIO, COMPAGNONI, DEL PACE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* —

Per conoscere quale sarà l'ente che, in sede provinciale, dovrà stampare e distribuire i moduli per la denuncia di coltivazione e per la denuncia di produzione per l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nell'annata 1970-71, nonchè i registri per gli stabilimenti di molitura, estrazione e raffinazione, così come previsto dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1970.

La richiesta ha valore urgente dal momento che in alcune regioni del Mezzogiorno di Italia si è in stato di produzione avanzata o addirittura alla fine del raccolto oleario. (int. scr. - 4519)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 4 febbraio 1971**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

II. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Documento II n. 4*).

III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 22,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari